

## 17.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIOTTI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
<b>Missioni</b> . . . . .	905	<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)</b> . . . . . 938
<b>Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa</b> . . . . .	906	<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>
<b>Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)</b> . . . . .	905	PRESIDENTE . . . . . 906
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . . 906, 908
Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159 (approvato dal Senato) (495) . . . . .	915	COSTA . . . . . 908
PRESIDENTE . . . . .	915	DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . . 909
ANTONI . . . . .	924	DI NARDO . . . . . 910
CIAMPAGLIA . . . . .	927	LO PORTO . . . . . 907
COLUCCI . . . . .	921	<b>Convalida di deputati</b> . . . . . 936
COSTA . . . . .	930	<b>Convocazione delle Camere in seduta comune (Annunzio)</b> . . . . . 938
MANNINO, <i>Relatore</i> . . . . .	915, 931	<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)</b> . . . . . 936
OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> . . . . .	917, 932	<b>Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)</b> . . . . . 905
PENNACCHINI . . . . .	929	<b>Votazione segreta per la elezione di diciotto rappresentanti nel Parlamento europeo; di nove membri effettivi in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; di nove membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa:</b>
SANTAGATI . . . . .	917	PRESIDENTE . . . . . 911
<b>Proposte di legge:</b>		MELLINI . . . . . 911
(Annunzio) . . . . .	905, 935	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 938
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	905	<b>Ritiro di documenti del sindacato ispettivo</b> . . . . . 938

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16.**

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Carta e Galli sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MATTEOTTI e CIAMPAGLIA: « Disposizioni generali delle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni e le aziende private » (507);

MATTEOTTI e CIAMPAGLIA: « Modifiche ed integrazioni al trattamento economico e normativo in materia di pensioni di guerra indirette » (508);

BINI ed altri: « Iniziative per l'informazione sui problemi della sessualità nella scuola pubblica » (509);

IANNIELLO: « Norme a favore di talune categorie dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, inquadrata ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge 13 marzo 1968, n. 325, ed estensione dell'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 84, al personale tecnico dell'azienda di Stato per i servizi telefonici » (510);

DI GIESI ed altri: « Istituzione dell'università di Foggia, terzo centro universitario pugliese » (511).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione di risoluzioni  
dal Parlamento europeo.**

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni:

« sull'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto » (doc. XII, n. 3);

« sulla quinta relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica di concorrenza » (doc. XII, n. 4),

approvate rispettivamente da quel consenso nelle sedute del 15 e del 16 settembre 1976.

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti alle Commissioni III e XII.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

**I Commissione (Affari costituzionali):**

FRANCHI ed altri: « Abrogazione del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 13, relativo ai benefici in favore dei militari in servizio non isolato all'estero » (273) (con parere della V e della VII Commissione);

**II Commissione (Interni):**

FRANCHI e SERVELLO: « Abrogazione del termine previsto dalla legge 6 marzo 1968, n. 175, per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di orfano di guerra » (269) (con parere della V Commissione);

FRANCHI ed altri: « Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al grado

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

di vicebrigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (272) *(con parere della VII Commissione)*;

PRETI ed altri: « Nuovo ordinamento del teatro di prosa » (288) *(con parere della I, della V e della VIII Commissione)*;

*VI Commissione (Finanze e tesoro):*

« Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 » (465) *(con parere della V e della XII Commissione)*;

*XII Commissione (Industria):*

FIORET ed altri: « Ordinamento delle camere di commercio e dell'economia » (294) *(con parere della I, della IV, della V e della VI Commissione)*;

*XIII Commissione (Lavoro):*

LOMBARDO ed altri: « Riforma della legislazione cooperativistica » (167) *(con parere della I, della IV, della V, della VI, della IX, della XI e della XII Commissione)*.

**Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede legislativa:

« Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti » (488) *(con parere della I e della V Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Lo Porto, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere i motivi per i quali ha di-

sposto la soppressione della sezione costruttori presso l'istituto nautico di Palermo. Precisa a tal riguardo l'interrogante che attualmente la sezione costruttori del "Nautico di Palermo" è l'unica fonte di specializzati, idonea a sopperire alle esigenze dei locali cantieri navali, i quali sarebbero per il futuro costretti a ricorrere alle altre sezioni costruttori rimaste in vita a Trieste, Genova e Roma. Considerato pertanto che la predetta soppressione inciderebbe negativamente sui già pesanti livelli occupazionali di Palermo, l'interrogante chiede se il ministro non intenda tranquillizzare tutti i settori interessati e l'opinione pubblica palermitana, annullando il suindicato provvedimento di soppressione » (3-00008).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Lo Porto ha chiesto quali siano state le motivazioni per cui si è proceduto a disporre la soppressione della sezione costruttori presso l'istituto nautico di Palermo.

La ragione fondamentale è costituita dall'estrema esiguità del numero degli alunni. Come forse l'onorevole interrogante sa, i frequentatori delle classi terza, quarta e quinta, erano rispettivamente cinque, quattro e cinque. La soppressione è stata disposta gradualmente con inizio dall'anno scolastico 1976-1977. Debbo tuttavia precisare all'onorevole interrogante che qualora il numero degli iscritti alla sezione costruttori nautici dovesse dimostrarsi nel prossimo anno sufficiente per consentire il funzionamento della sezione, la sezione stessa potrebbe essere ripristinata.

Il Ministero ha dato notizia di questa sua disponibilità sia al provveditore di Palermo sia al preside dell'istituto, e questo proprio volendo tener conto delle ragioni particolari che possono consigliare il funzionamento di una sezione di questo tipo a Palermo e presso l'istituto nautico.

Debbo anche aggiungere che il problema va considerato, per un aspetto, nel contesto della più ampia questione della riforma della scuola secondaria superiore, per la ragione delle scelte precoci che i giovani sono indotti a compiere all'indomani della scuola media, e, per altro aspetto, nella contingenza più immediata, che pone l'esigenza

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

di un contenimento della spesa anche nel settore della scuola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lo Porto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**LO PORTO.** Nonostante io possa prendere atto della promessa del sottosegretario — ma quante promesse vengono fatte in quest'aula! — che lascia sperare in una eventuale revoca dal provvedimento di soppressione della sezione costruttori presso l'istituto nautico di Palermo, allorquando, in un domani migliore, un aumento della popolazione scolastica inducesse ad un impegno finanziario adeguato, tuttavia debbo dire che la risposta alla mia interrogazione non è stata completa. Infatti, nella mia interrogazione ponevo anche il problema del mantenimento di altre sezioni costruttori presso altri istituti nautici italiani — esattamente presso gli istituti nautici di Trieste, Genova e Roma — in ordine ai quali non siamo stati informati dall'onorevole sottosegretario circa l'entità numerica di coloro che frequentano i corsi dei rispettivi settori delle costruzioni. Colgo dunque l'occasione per denunziare la completa mancanza di coordinamento tra la politica scolastica del Governo e la politica industriale, in una realtà economica sottosviluppata qual è quella del meridione, in cui esiste tuttavia un « polmone » sano, che è quello dei cantieri navali di Palermo; essi costituiscono una industria a partecipazione statale la quale viene ora privata da un altro corpo dello Stato dell'unica fonte di operai e tecnici specializzati rappresentata appunto dall'istituto tecnico. I cantieri navali di Palermo si forniscono ora di manodopera presso gli istituti di Trieste, Genova e Roma.

Per questi motivi non posso che dichiararmi insoddisfatto e denunciare ancora una volta il fatto che, al cospetto del meridione, della Sicilia e di Palermo, le esigenze di bilancio cui ha fatto cenno il sottosegretario hanno condotto a sopprimere il solo istituto presente nell'unica città d'Italia dove aveva un senso ed obbediva ad un'esigenza di economicità.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione degli onorevoli Zanone, Bozzi, Mazzarino e Costa, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se rispondano a verità le notizie allarmanti apparse sulla stampa a proposito dell'Accademia nazionale d'arte

drammatica; e, in caso affermativo, come si intenda operare per rimuovere le condizioni che hanno causato tra l'altro, in questi giorni, l'annullamento di uno spettacolo-saggio di fine d'anno, già preparato, per la mancata corresponsione agli allievi delle già promesse borse di studio. Chiedono, inoltre, se sia a conoscenza che la procedura adottata dalla direzione dell'Accademia per l'erogazione di dette borse, già approvata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, attende ancora di essere ratificata dall'ispettorato dell'istruzione artistica, causando un ritardo che si prolunga oltre la chiusura dell'anno scolastico. Chiedono, infine, se il ministro sia a conoscenza che la somma di lire 1 miliardo e 300.000.000, erogata dalla direzione generale edilizia scolastica, perché l'Accademia abbia finalmente una sede propria, non ha potuto ancora essere impiegata, non ostante sia già stato fissato il terreno per la costruzione e sia già pronto il progetto, approvato dal genio civile, per le estenuanti lentezze burocratiche nella stipulazione del contratto. A causa di tali lentezze si rischia ancora una volta di mandare a monte l'accordo per il terreno, come è già accaduto per una precedente combinazione. A tale proposito si rammenta che nel marzo 1976 sono crollati alcuni soffitti e pavimenti di palazzo del Drago, che ospitava temporaneamente l'Accademia, e che studenti, insegnanti e personale non docente hanno dovuto disperdersi in varie sedi provvisorie, con gravi sacrifici e dispendio di tempo. Si fa presente inoltre che il caotico funzionamento dell'Accademia è dovuto anche alla mancanza di un nuovo statuto, più rispondente ai tempi mutati, che definisca e regoli con chiarezza l'attività dell'ente, nonché alla mancata approvazione del progetto di legge Malfatti del 1974 sui presalari per l'istruzione artistica. In tali condizioni l'Accademia è nella impossibilità di portare avanti un organico programma di lavoro, è anzi probabile che debba sospendere la sua attività con grave danno della nostra cultura teatrale, se si considera che la grandissima maggioranza dei nostri migliori attori e registi proviene dall'Accademia. Se poi fosse già condannato senza processo un organismo già fiorentissimo ed apprezzatissimo in Italia e fuori, adducendo come pretesto il decentramento regionale delle istituzioni teatrali, si chiede se il ministro ritenga indispensabile all'unità della lingua e della cultura teatrale italiana, sempre più minacciate dalla frantumazione centrifuga,

uno strumento come l'Accademia nazionale d'arte drammatica, che non esclude affatto il sorgere di altre scuole, ma che ha il compito primario e non sostituibile di tenere in vita le forme più alte del teatro nazionale in tutte le sue manifestazioni» (3-00032).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

**BUZZI**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito ai vari quesiti posti dagli onorevoli interroganti circa il funzionamento dell'Accademia d'arte drammatica «Silvio D'Amico» si precisa che: 1) i saggi di fine anno sono stati regolarmente effettuati nello scorso mese di luglio presso il teatrino dell'Accademia, tranne quello del professor Corti che si svolgerà prossimamente presso il teatro Argentina; 2) con circolare 2 agosto 1976, n. 18272, è stato autorizzato il pagamento delle borse di studio agli allievi dell'Accademia; 3) un finanziamento di lire 1.150.000.000 per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Accademia è stato inserito nel primo programma triennale di interventi predisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 412 del 1975. Detto programma è stato trasmesso, con nota 15 maggio 1976, n. 895, al Ministero dei lavori pubblici (per la prevista concertazione ed intesa), che in data 1° settembre 1976 ha espresso il proprio assenso, dichiarandosi disposto a curare l'esecuzione del piano.

Inoltre, sempre allo stesso Ministero è stato proposto di dare la precedenza all'intervento a favore dell'Accademia «Silvio D'Amico» (inclusa nel programma al quinto posto), limitando però la spesa, in questa prima fase, alla somma necessaria (875 milioni) per l'acquisto degli immobili. A seguito di tale proposta il Ministero dei lavori pubblici ha incaricato l'ufficio tecnico erariale di procedere alla valutazione degli immobili che l'Accademia intende acquistare e il Ministero delle finanze di comunicare al provveditore alle opere pubbliche (che dovrà poi interessarsi delle procedure di passaggio della proprietà) le modalità del relativo acquisto, in rapporto anche all'individuazione del nuovo proprietario.

Per quanto si riferisce poi alle osservazioni e alle domande contenute nell'interrogazione circa il funzionamento dell'Accademia, il problema della mancanza di una

normativa aggiornata sia riguardo alle norme statutarie dell'Accademia, sia riguardo all'istituzione del pre-salario, è presente all'attenzione del Ministero, il quale ha da tempo predisposto uno schema di nuovo statuto, che deve, tuttavia, essere approvato di concerto con il ministro del tesoro. Per tale concerto, si attende ancora il necessario parere. Inoltre è stato predisposto uno schema di disegno di legge per l'attribuzione del pre-salario anche agli studenti degli istituti di istruzione artistica. Tale disegno di legge, presentato sul finire della precedente legislatura e decaduto in conseguenza della cessazione anticipata della stessa, dovrà essere quanto prima ripresentato. Intendo, comunque, con queste mie dichiarazioni, assicurare gli onorevoli interroganti che, nonostante la complessità dei problemi inerenti al funzionamento della Accademia in parola, si farà tutto il possibile per potenziarne l'attività e assicurare al tempo stesso che nessuna minaccia di decentramento grava sull'Accademia d'arte drammatica, essendo riconosciuta l'insostituibile importanza della sua funzione nel campo della cultura e del teatro italiano.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Costa, cofirmatario dell'interrogazione Zanone, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**COSTA**. Desidero, molto brevemente, fare osservare che la risposta del Governo accoglie parzialmente le istanze contenute nella interrogazione. In ordine al problema che definirei di natura politica, cui si fa cenno nella parte finale della interrogazione, laddove si chiede di sapere se il Governo intenda palesare le proprie intenzioni in merito al settore delle istituzioni teatrali se queste ultime cioè, debbano essere affidate alle regioni, o se ritenga di continuare a curare direttamente la linea di indirizzo e di sviluppo quanto meno degli elementi centrali della relativa struttura, la risposta del Governo è evidentemente interlocutoria. Da un lato, infatti, non si danno assicurazioni circa la continuità dell'attività dell'istituto, dall'altro, si parla invece di un programma di sviluppo di natura edilizia.

Per quanto attiene alla situazione momentanea, si fa rilevare che è quanto mai precaria. Il lavoro — come certamente il Governo sa — si svolge in un ufficio addirittura senza telefono, senza possibilità di contatti con l'esterno, senza possibilità pra-

tica di svolgere una valida opera di propaganda. Ed ancora, alcune lezioni si effettuano addirittura in un teatrino-cabaret di Trastevere, prestato da colleghi solo per qualche mese. In queste condizioni inoltre sussistono evidenti difficoltà per l'espletamento degli esami, particolarmente per quelli di ammissione.

Un'ultima considerazione concerne lo statuto, che in più occasioni si è manifestato come un'esigenza concreta, come un'esigenza che si sarebbe dovuta soddisfare tempestivamente e che, per altro ancora oggi, nella risposta che ci fornisce il Governo, non ha avuto alcuna precisa sistemazione. Il problema dello statuto, come si è fatto osservare nell'interrogazione, è essenziale per la vita stessa dell'ente, soprattutto per rendere concreta la possibilità di un piano a medio termine di espansione dell'attività e di propaganda della stessa. Esprimo, quindi, soddisfazione per la risposta, esclusivamente in relazione ai problemi di natura edilizia.

**PRESIDENTE.** Per accordo intervenuto tra interrogante e Governo, lo svolgimento dell'interrogazione Squeri (3-00022) è rinviato ad altra seduta.

Segue la interrogazione dell'onorevole di Nardo, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere quali provvedimenti intenda prendere in ordine alla deliberazione del 22 maggio 1976 del comitato dei delegati della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori. Detta deliberazione nega ogni forma di previdenza allo avvocato che, pur esercitando la professione con continuità ed esclusività, non ha capacità contributiva o un minimo di cause trattate. La critica deliberazione viola gli articoli 3 e 4 della Costituzione e supera i limiti della delega che il legislatore ha conferito al comitato mediante il disposto dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, numero 319 » (3-00027).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** In ordine al problema sollevato dall'onorevole interrogante è innanzitutto da precisare che, tanto nell'ambiente forense, quanto nelle discussioni parlamentari che hanno preceduto la

emanazione delle numerose leggi riguardanti la previdenza forense, si è sempre posto lo accento sul dovere della Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori di esercitare un controllo efficace del requisito della continuità e della effettività della libera professione forense, al fine di evitare la concessione di indebiti trattamenti pensionistici.

Il problema non può essere disgiunto dalla nota situazione « inflazionistica » che caratterizza le iscrizioni agli albi forensi, della quale un'evidentissima prova è fornita già dal fatto che, a fronte dei 43.979 avvocati e procuratori iscritti agli albi ordinari, soltanto 32.027 risultano iscritti alla Cassa.

La passata esperienza ed il già noto aumento del contenzioso della Cassa stessa non sono rari casi di richieste di pensioni che, in sede di verifica documentale, sono state respinte per insussistenza dei requisiti dell'esercizio effettivo della libera professione forense.

Circa i criteri, poi, per l'accertamento del carattere di continuità ed effettività della libera professione forense, più volte in Parlamento si sono svolte ampie discussioni (specie in occasione della legge 25 febbraio 1963, n. 289), ed alla fine si è sempre ritenuto che fosse opportuno lasciare agli organi competenti della Cassa la responsabilità di determinare, come per il passato, quando ricorra il requisito accennato, e ciò in relazione anche alle situazioni dell'avvocatura, estremamente mutevoli nel tempo e che presentano aspetti diversi nelle varie regioni italiane.

Fissare al riguardo per legge dei rigidi criteri avrebbe certamente comportato inopportune cristallizzazioni, non pratiche, non eque e non aderenti alle diverse realtà.

In considerazione di ciò, anche in conformità ai pareri espressi dal Consiglio nazionale forense, dai consigli forensi e nei congressi nazionali giuridici forensi, è sempre stato demandato alla Cassa il compito di stabilire quando ricorra il requisito della continuità del libero esercizio professionale.

Tale impostazione è stata confermata e ribadita nell'ultima legge 22 luglio 1975, n. 319, che all'articolo 2 espressamente dispone che i criteri in questione debbano essere emanati dal comitato dei delegati, sentito il Consiglio nazionale forense.

La fissazione di tali criteri è quindi il presupposto necessario per l'applicazione

degli articoli 2 e 3 della citata legge e per il conseguimento dei benefici di natura previdenziale ed assistenziale che la Cassa eroga ai propri iscritti.

La pura e semplice iscrizione agli albi non può avere alcun effetto vincolante per la Cassa: basti considerare che tale iscrizione non richiede affatto che l'iscritto svolga con continuità l'esercizio della professione.

È pertanto ben difficile immaginare l'ipotesi, prospettata nella interrogazione, di un avvocato che eserciti la professione con continuità ed esclusività e non abbia « capacità contributiva o un minimo di cause trattate ».

Tutti i sistemi previdenziali sono basati su un reddito da lavoro che, nel caso del libero professionista, non può che essere provato attraverso l'assoggettamento all'imposta o con un minimo di lavoro documentato. Questo secondo concetto è stato introdotto, e non senza critiche, proprio per andare ancora di più incontro ai meno fortunati.

Del pari, inconsistente appare il dubbio di incostituzionalità della circolare in questione alla luce del principio d'eguaglianza di trattamento per tutti i cittadini, e così pure l'assunto che la deliberazione che viene criticata (formulata con il concorso di professionisti provenienti da tutte le regioni d'Italia) superi i limiti della delega che il legislatore ha conferito al comitato mediante il disposto dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319.

La Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense e gli ordini professionali competenti, ha il dovere di individuare i soggetti che abbiano i requisiti per poterne legittimamente far parte e che, conseguentemente, possano godere dei benefici nei quali si sostanziano le finalità della Cassa stessa.

Aberrante ed incostituzionale invece sarebbe far sì che un cittadino possa percepire una pensione, a carico di altri, senza dover fornire la prova di aver svolto un minimo di attività lavorativa.

**PRESIDENTE.** L'onorevole di Nardo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**DI NARDO.** Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario, soprattutto perché il punto di vista in base al quale il Ministero ha esa-

minato la questione non è quello che interessa coloro che hanno il sacrosanto diritto alla pensione. La visuale nella quale si pone il Ministero è l'interesse economico della Cassa di garantirsi ad ogni costo, anche imponendo una ingiusta discriminazione.

Io devo ricordare che il principio della non disparità di trattamento trova una eccezione in tema di beneficio di pensione, ma questo principio è rivolto a favore dei meno abbienti. In questo caso non solo si viola questo principio derivato, ma si viola il principio fondamentale della non disparità di trattamento. È vero che siamo in tema di autogoverno di una categoria, ma di autogoverno regolato, tanto è vero che l'interrogazione ha prodotto la, pur criticabile, risposta del Governo. Ora, noi dobbiamo seguire la legge e dobbiamo far in modo che la Cassa non agisca *ad libitum* e contro leggi e principi fondamentali.

Con la precedente deliberazione del 1970, la Cassa ritenne di stabilire per gli avvocati non abbienti il limite di reddito di un milione e 700 mila di imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, il che aveva un suo significato. Invece, oggi, riferirsi al reddito netto di tre milioni per le persone fisiche ha un significato diverso. Tuttavia già allora la Cassa aveva la facoltà di non attenersi alla automaticità di quel riscontro non ritenuto neppure del tutto giusto; ed infatti non ebbe quindi mai ad applicare quella deliberazione (cioè non ebbe mai a controllare che quest'avvocato, che effettivamente lavorava, raggiungesse o meno quel reddito). Alla luce della nuova legislazione tributaria, la Cassa per giunta ha erroneamente interpretato l'articolo 2 che non contiene affatto questo concetto dell'automaticità. Con questa errata interpretazione, essa riteneva di potersi sgravare da ogni diretta responsabilità. Invece l'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, stabilisce che sarà considerata l'entità e il carattere prevalente del fatto professionale e che non ci si debba riferire automaticamente al tributo, che in questo caso è per giunta espresso « al netto ». Il povero diavolo che faccia solo l'avvocato (e che non abbia quindi altre attività collaterali) non raggiungerà mai ai fini dell'IVA i 5 milioni di giro d'affari. Questa disposizione della Cassa è quindi a favore degli « ottimali », non a favore, per esempio, dell'avvocato che faccia effettivamente solo la sua professione, magari in un pic-

colo ambiente od in un paesino. Io non vedo perché costui debba essere escluso dal suo diritto a pensione, arricchendo (in senso giuridico) i beneficiati più doviziosi!

Pertanto, non sono soddisfatto, e anzi prego il cortese sottosegretario di volersi personalmente occupare di questa situazione, non solo dal punto di vista dell'esborso della Cassa, ma anche da quello del legittimo diritto del cittadino che lavora e che, nell'ambito di questo suo lavoro effettivamente compiuto, ha diritto a questa retribuzione-risparmio, più che necessaria, soprattutto nel periodo della sua vecchiezza ed inabilità.

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Votazione segreta per la elezione di diciotto rappresentanti nel Parlamento europeo; di nove membri effettivi in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; di nove membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di diciotto rappresentanti nel Parlamento europeo; di nove membri effettivi in rappresentanza della Camera nell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; di nove membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Sulla base delle designazioni dei gruppi, il Presidente della Camera ha compilato le seguenti liste che i deputati voteranno per scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 56, comma terzo, del regolamento:

**Rappresentanti nel Parlamento europeo:** Amadei, Amendola, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Colombo, Covelli, Fioret, Galluzzi, Granelli, Iotti Leonilde, Leonardi, Lezzi, Martinelli, Pisoni, Pucci, Riz, Sandri, Spinelli, Zagari;

**Membri effettivi in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa:** Arfè, Bernini, Bonalumi,

Corallo, De Poi, Maggioni, Orsini Bruno, Roberti, Segre;

**Membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa:** Agnelli Susanna, Antoni, Cavaliere, Del Duca, Faccio Adele, Papa De Santis Cristina, Rubbi Antonio, Tremaglia, Urso Salvatore.

Indico pertanto la votazione segreta.

**MELLINI.** Signor Presidente, desidero chiedere alcuni chiarimenti in merito allo svolgimento della votazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mellini, le faccio presente che, essendo già iniziato lo svolgimento delle operazioni di voto — a norma del terzo comma dell'articolo 50 del regolamento — non posso cederle la parola.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione per l'elezione di diciotto rappresentanti nel Parlamento europeo:

Presenti . . . . .	522
Votanti . . . . .	519
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	260
Voti favorevoli . . . . .	481
Voti contrari . . . . .	38

*(La Camera approva).*

Proclamo pertanto eletti a rappresentanti della Camera nel Parlamento europeo i deputati: Amadei, Amendola, Cassanmagnago Cerretti, Maria Luisa, Colombo, Covelli, Fioret, Galluzzi, Granelli, Iotti Leonilde, Leonardi, Lezzi, Martinelli, Pisoni, Pucci, Riz, Sandri, Spinelli e Zagari.

Comunico il risultato della votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove membri supplenti in rappresentanza

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa:

Presenti . . . . .	522
Votanti . . . . .	519
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	260
Voti favorevoli . . . . .	487
Voti contrari . . . . .	32

(La Camera approva).

Proclamo pertanto eletti a rappresentanti della Camera nell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, come membri effettivi i deputati: Arfè, Bernini, Bonalumi, Corallo. De Poi, Maggioni, Orsini Bruno, Roberti e Segre;

e come membri supplenti i deputati: Agnelli Susanna, Antoni, Cavaliere, Del Duca, Faccio Adele, Papa De Santis Cristina, Rubbi Antonio, Tremaglia e Urso Salvatore.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Armato
Abelli	Armella
Accame	Arnaud
Achilli	Arnone
Adamo	Ascari Raccagni
Aiardi	Azzaro
Alborghetti	Bacchi
Alinovi	Baghino
Aliverti	Balbo di Vinadio
Allegra	Baldassari
Allegri	Baldassi
Amabile	Ballardini
Amadei	Balzamo
Amalfitano	Bambi
Amarante	Bandiera
Ambrosino	Baracetti
Amendola	Barba
Amici	Barbarossa Voza
Andreoni	Maria
Andreotti	Barbera
Angelini	Barca
Angius	Bardelli
Aniasi	Bardotti
Anselmi Tina	Bartocci
Antoni	Bartolini
Arfè	Bassetti

Ballaglia	Caiati
Battino-Vittorelli	Calabrò
Belardi Merlo Eriase	Calaminici
Belci	Caldoro
Bellocchio	Calice
Belussi Ernesta	Campagnoli
Benedikter	Cantelmi
Berlinguer Enrico	Canullo
Berlinguer Giovanni	Cappelli
Bernardi	Cappelloni
Bernardini	Carandini
Bernini	Cardia
Bernini Lavezzo	Carenini
Ivana	Carlassara
Bertani Eletta	Carlioni Andreucci
Bertoldi	Maria Teresa
Biamonte	Carlotto
Bianchi Beretta	Carmeno
Romana	Cárolì
Bianco	Caruso Antonio
Biasini	Caruso Ignazio
Bini	Casadei Amelia
Bisignani	Casalino
Bocchi	Casapieri Quagliotti
Bodrato	Carmen
Boffardi Ines	Casati
Boldrin	Cassanmagnago
Bollati	Cerretti Maria Luisa
Bolognari	Castellucci
Bonalumi	Castoldi
Bonifazi	Cattanei
Bonomi	Cavaliere
Borri	Cavigliasso Paola
Borromeo D'Adda	Cazora
Borruso	Cecchi
Bortolani	Ceravolo
Bosi Maramotti	Cerquetti
Giovanna	Cerra
Botta	Cerrina Feroni
Bottarelli	Cerullo
Boltari Angela Maria	Chiarante
Bozzi	Chiovini Cecilia
Bressani	Ciai Trivelli Anna
Brocca	Maria
Broccoli	Ciampaglia
Brusca	Ciannamea
Bubbico	Cicchitto
Buro Maria Luigia	Cirasino
Cabras	Cirino Pomicino
Cacciari	Citaristi

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

Ciuffini	Donat-Cattin	Giovagnoli Angela	Mammi
Coccia	Drago	Giovanardi	Mancini Giacomo
Codrignani Giancarla	Dulbecco	Giura Longo	Mancini Vincenzo
Colomba	Esposito	Goria	Mancuso
Colombo	Evangelisti	Gottardo	Manfredi Giuseppe
Colucci	Fabbri Seroni	Gramegna	Manfredi Manfredo
Colurcio	Adriana	Granati Caruso	Mannino
Compagna	Facchini	Maria Teresa	Mannuzzo
Conchiglia Calasso	Faccio Adele	Grassi Bertazzi	Mantella
Cristina	Faenzi	Grassucci	Marabini
Conte	Fantaci	Guadagno	Marchi Dascola Enza
Conti	Fanti	Gualandi	Margheri
Corà	Felicetti	Guarra	Marocco
Corallo	Felici	Guasso	Maroli
Corder	Felisetti	Guerrini	Marraffini
Corghi	Ferrari Marte	Guglielmino	Martinelli
Corradi Nadia	Ferrari Silvestro	Gullotti	Martino
Cossiga	Ferri	Ianni	Martorelli
Costa	Fioret	Ianniello	Marzano
Costamagna	Flamigni	Iotti Leonilde	Marzotto Caotorta
Cravedi	Fontana	Iozzelli	Masiello
Cresco	Formica	Kessler	Massari
Cristofori	Fornasari	Laforgia	Mastella
Cuminetti	Forni	La Loggia	Matarrese
D'Alema	Forte	Lamanna	Matrone
D'Alessio	Fortuna	Lamorte	Matteotti
Dal Maso	Fortunato	La Torre	Mazzarino
Da Prato	Foschi	Lattanzio	Mazzola
Darida	Fracanzani	Leccisi	Mazzotta
de Carneri	Fracchia	Lettieri	Mellini
De Caro	Franchi	Lezzi	Menicacci
De Cinque	Froio	Libertini	Merloni
De Cosmo	Furia	Licheri	Merolli
Degan	Galloni	Lima	Meucci
De Gregorio	Galluzzi	Lo Bello	Mezzogiorno
Del Castillo	Gambolato	Lobianco	Miana
Del Duca	Gamper	Lodi Faustini Fustini	Miceli Vincenzo
Delfino	Garbi	Adriana	Miceli Vito
Dell'Andro	Gargani	Lodolini Francesca	Migliorini
Del Pennino	Garzia	Lombardi	Milani Armelino
Del Rio	Gasco	Lombardo	Millet
De Marzio	Gaspari	Longo Pietro	Mirate
De Michelis	Gatti	Lucchesi	Molè
De Mita	Gava	Lupis	Mondino
De Petro	Giadresco	Lussignoli	Monteleone
De Poi	Giannantoni	Macciotta	Morazzoni
Digiesi	Giannini	Maggioni	Morini
Di Giulio	Gioia	Magnani Noya Maria	Moro Aldo
di Nardo	Giolitti	Malagugini	Moro Dino
Di Vagno	Giordano	Malvestio	Moro Paolo Enrico
			Mosca



**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159 (approvato dal Senato) (495).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il relatore, onorevole Mannino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**MANNINO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge numero 495, che viene all'esame della Camera, propone la conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976.

Con questo decreto-legge il Governo proponeva una ulteriore proroga, per tre mesi, della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, numero 159 e cioè dell'obbligo al quale sono tenuti tutti coloro che hanno disponibilità o attività all'estero. L'esigenza che ha ispirato il Governo è quella di rendere possibile, attraverso la proroga di un termine, la più ampia applicazione delle disposizioni della legge n. 159.

Occorre ricordare che con il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, successivamente convertito nella legge n. 159, l'illecito amministrativo, nel quale consisteva l'esportazione di capitali o la disponibilità di attività all'estero, era stato trasformato in illecito penale. Nel corso del procedi-

mento per la conversione in legge del suscitato decreto, il Parlamento ha introdotto delle modifiche nelle quali consta complessivamente il quadro legislativo delineato dalla legge n. 159. La discussione sviluppata intorno a questa iniziativa legislativa del Governo — come ho detto rappresentava solamente la proposta di una proroga del termine — ha consentito al Senato di introdurre, per iniziativa dello stesso Governo e per iniziativa parlamentare, alcune modifiche ed integrazioni. Cercherò di ricordare le più importanti. Innanzitutto, la dichiarazione può riferirsi a quelle disponibilità o attività costituite illecitamente all'estero prima del 6 marzo 1976, e non più quindi del 19 maggio 1976. In tal modo veniva evitata una posizione del tutto assurda per la quale sarebbero stati puniti come reati certi fatti invece ammessi a sanatoria sostanziale e realizzati nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge. Inoltre si dispone che i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero devono essere depositati entro il 19 febbraio 1977, con la dichiarazione all'Ufficio italiano cambi, alla Banca d'Italia o ad una banca agente, e realizzati entro il 19 novembre 1977, a meno che non costituiscano investimenti diretti. L'eccezione è sembrata opportuna per tutelare quegli investimenti realizzati da società italiane che hanno la necessità di operare all'estero.

Gli investimenti che ai sensi delle vigenti disposizioni valutarie sono diretti a stabilire dei legami economici organici e durevoli con un'impresa all'estero, e che danno quindi la possibilità di esercitare un'influenza diretta e reale sulla gestione delle imprese, possono essere conservati. Possono anche essere conservati gli immobili il cui smobilizzo avrebbe potuto creare problemi in relazione alla possibilità di vendere entro i termini inizialmente fissati senza pregiudizio del loro valore.

Evidentemente, chi dichiara di possedere dei beni immobili all'estero, nella misura in cui procede alla dichiarazione, si sottopone al regime fiscale.

I crediti, invece, vanno liquidati alla loro scadenza.

I beni mobili diversi dalle disponibilità valutarie liquide devono essere realizzati entro il 19 maggio 1977; ma qualora siano costituiti da aeromobili, navi o natanti non iscritti nei registri nazionali e da oggetti d'arte possono essere importati dai rispettivi possessori senza regolamento valutario.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

A questo riguardo devo ricordare che nel corso della discussione al Senato, e in Commissione e in aula, è stata sollevata qualche obiezione, e probabilmente si renderà necessario — è una considerazione anche di carattere generale — in un momento successivo un intervento legislativo, sempre di iniziativa del Governo, per coprire quegli spazi vuoti che l'attuale quadro legislativo dovesse avere lasciato.

Si prevede poi che l'obbligo della dichiarazione si intende assolto qualora entro il 19 novembre 1976 si provveda alla cessione delle disponibilità valutarie immediatamente liquide e di quelle ricavate dal realizzo delle altre attività o dal deposito dei titoli esteri, oppure alla presentazione della domanda di importazione di aeromobili, navi o natanti. In tal caso al possessore delle predette attività sarà assicurata una maggiore riservatezza in ordine alle operazioni di rientro dei propri capitali dall'estero, in quanto le banche, pur conservando la documentazione relativa a queste operazioni, dovranno fare segnalazioni globali all'Ufficio italiano cambi e quindi non segnalazioni nominative.

Non sono, invece, tenute agli adempimenti indicati le persone fisiche che alla data del 6 marzo 1976 non avevano la cittadinanza italiana.

L'inosservanza delle prescrizioni alle quali ho fatto cenno, è punita con pene autonome, e non più con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge n. 31. Se il valore delle attività costituite non supera le 500 mila lire, si applica unicamente la sanzione amministrativa.

È previsto inoltre, per i residenti che tramite l'interposizione di non residenti posseggano in Italia attività costituite prima del 6 marzo 1976, la facoltà di rendersene cessionari senza corrispettivo, sempre entro la data del 19 maggio 1977, con atti che ai fini fiscali sono indubbiamente a titolo oneroso. Tale facoltà non esclude ovviamente che la reintestazione possa avvenire nelle forme previste per i normali disinvestimenti esteri.

Chi poi osserva le prescrizioni indicate dalla legge, oltre a godere della inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste da norme valutarie e fiscali, può evitare accertamenti fiscali per l'anno in corso e per quelli precedenti, dipendenti dalla conoscenza delle disponibilità o attività, mediante il versamento di un importo pari al 15 per cento delle disponibilità o del

valore delle attività indicate nella dichiarazione, ovvero dell'ammontare delle valute cedute prima del 19 novembre 1976. Inoltre, il disegno di legge prevede alcune modifiche all'articolo 1 della legge n. 159, nel senso che qualifica come reato il comportamento del residente che fa apparire beni siti o attività svolte in Italia come appartenenti a non residente. Questa è una norma che viene a sanare le possibili interpretazioni ambigue che dall'articolo 1 della legge n. 159 potevano anche desumersi. Viene anche precisato che sono considerati non residenti ai fini valutarie i cittadini che svolgono lavoro dipendente o artigianale all'estero indipendentemente dalla durata di tale lavoro, e si risolvono in questo modo i problemi di qualificazione valutaria dei frontalieri o degli stagionali, nel senso evidentemente a loro più favorevole.

Il quadro legislativo che complessivamente si è venuto delineando dal decreto-legge n. 31 alla legge n. 159 e poi al decreto-legge n. 453 rappresenta indubbiamente un sistema che, se non opera in modo molto efficace quanto alla possibilità e alla prospettiva di un rientro dei capitali già fuggiti all'estero — il che sarebbe estraneamente auspicabile anche in relazione alle difficoltà generali del paese — tende molto chiaramente e puntualmente ad impedire che questa fuga dei capitali si protragga ulteriormente. Sotto questo profilo, il quadro legislativo realizza probabilmente una linea di equilibrio fra due esigenze opposte: da una parte, infatti, c'è l'esigenza di definire un quadro di agevolazioni che richiami i capitali fuggiti all'estero (ho già detto che questa è un'esigenza di carattere programmatico, come è stato ampiamente riconosciuto, tenendo conto soprattutto del momento economico che il paese attraversa); dall'altra parte, c'è l'esigenza, di indubbio valore morale, di evitare che quanti si siano resi responsabili di un delitto contro l'economia del paese ricevano anche un plauso.

Il dibattito politico, e non soltanto politico, che ha accompagnato la discussione di queste misure legislative — nella prima fase il decreto-legge n. 31, nella seconda fase il decreto-legge n. 453 — si è mosso fra questi due poli. Il testo del disegno di legge, così come è stato approvato dal Senato e come ho già riconosciuto, ha già trovato la giusta linea di equilibrio. Il relatore non può, di conseguenza, che sollecitare l'approvazione da parte della Ca-

mera del disegno di legge n. 495, pur facendo presente che, se da una parte rimangono talune esigenze scoperte dall'attuale normativa — né è pensabile che la legge riesca a prendere in considerazione l'insieme, delle ipotesi attraverso le quali si è sviluppata la complessa fenomenologia della fuga dei capitali e l'altrettanto complessa fenomenologia attraverso la quale si potrebbe sviluppare la manovra del rientro di questi capitali —, in un momento successivo probabilmente si renderà necessario che il Governo si renda promotore di altre iniziative legislative che coprano appunto i vuoti lasciati liberi. D'altra parte, bisogna però riconoscere che una manovra di rientro dei capitali (soprattutto dei capitali veri e propri), rimane condizionata dalla situazione politica e dalla situazione economica complessiva del paese che potrebbe, nel caso di evoluzione positiva — così come è giusto e doveroso da parte nostra augurarci — rappresentare il vero incentivo a che questi capitali tornino in Italia, con un indubbio vantaggio dell'economia nazionale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il ministro del commercio con l'estero.

**OSSOLA, Ministro del commercio con l'estero.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

**SANTAGATI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il discorso che ci accingiamo a svolgere oggi è la continuazione di un precedente discorso, fatto nel marzo di quest'anno a seguito dell'emanazione del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, poi convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159. Praticamente sia quel decreto-legge, sia la relativa legge di conversione avevano un fine preciso, cioè di arrestare la fuga dei capitali all'estero e di introdurre determinate norme che consentissero di frenare questa emorragia valutaria, che purtroppo aveva ormai raggiunto punte così acute che non era facile trovare l'emostatico per fermarla. Ciò avvenne anche perché il provvedimento era stato emanato con molto ritardo, quando molti buoi erano scappati dalla stalla ed era quindi da prevedere che il loro rientro non sarebbe stato tanto facile né tanto semplice.

Lo sviluppo dei fatti ha confermato la inutilità pressoché totale, di quel provvedimento, soprattutto se si tiene conto del successivo decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, la cui motivazione è di per se stessa illuminante. Nella relazione governativa che accompagna quest'ultimo provvedimento è detto infatti, che fino a quell'epoca, praticamente, le norme non avevano dispiegato alcun effetto.

La legge 30 aprile 1976, n. 159, aveva previsto tre mesi di tempo per il rientro di determinati capitali offrendo particolari allettamenti, sancendo in particolare condizioni di non punibilità (quelle che noi penalisti chiamiamo le cosiddette esimenti), per cui in pratica coloro che fossero incappati nei rigori della legge avrebbero potuto evitare di essere perseguiti a condizione di far rientrare entro il 19 maggio i loro capitali ed i loro beni. Nonostante questo — come dice, ripeto, la relazione che accompagna il provvedimento al nostro esame — non si sono ottenuti i risultati che si speravano. Quella relazione, infatti, dice testualmente: « Sennonché, in base alle indicazioni fornite dall'Ufficio italiano dei cambi, sono state effettuate finora pochissime denunce »: il che dimostra che per tutta la durata del trimestre — diciamo « di sanatoria » — previsto dalla legge numero 159 non si era riusciti ad ottenere l'intento di far rientrare quei capitali né con le buone, né con le cattive. Con il primo decreto-legge vi si provava con le cattive, con la legge di conversione vi si provava con le buone.

Non si erano, quindi, ottenuti i risultati che erano a fondamento del provvedimento. Possiamo subito dire che non si può sperare che il fine perseguito da questi provvedimenti possa essere raggiunto anche con l'ulteriore proroga, che viene protratta al 19 novembre, con un altro trimestre di franchigia, per la semplice ragione che sia il meccanismo del primo decreto-legge con la relativa legge di conversione, sia quello del secondo decreto-legge, che stiamo discutendo, sono congegnati in modo tale da non incoraggiare i cosiddetti « renitenti » e da non punire quelli che già hanno fatto fuggire i buoi dalla stalla.

Quando un provvedimento è congegnato in modo tale da non avere né la capacità repressiva di punire chi ha violato le norme valutarie, né la capacità persuasiva di indurre i violatori a rientrare nella legalità grazie all'allettamento di certe esimenti o age-

volazioni, ho la sensazione che questo provvedimento sia destinato a rimanere lettera morta.

I colleghi del mio gruppo in Senato hanno avuto buon gioco nel dimostrare l'inutilità o la quasi inutilità di questo provvedimento. I senatori Bonino e Nencioni, in particolare, hanno messo in guardia il Governo contro l'inidoneità di questo strumento a raggiungere il fine prefisso; il senatore Bonino ha suggerito uno strumento di ben più valida portata, ricordando che lo stesso Ministero del commercio estero aveva proposto un provvedimento che avrebbe potuto dare la stura al rientro dei capitali, autorizzando le importazioni franco valuta. Il ministro Ossola sa bene che solo in questo modo si sarebbe potuto ottenere un certo successo. Tuttavia, tale proposta venne poi inopinatamente trascurata, per cui non ebbe alcun esito.

Infatti, vi furono parecchie opposizioni in seno a quelle forze, nel cui mare astensionistico si muove l'attuale Governo, le quali posero determinate condizioni (fu soprattutto il partito socialista a far ciò) per cui il provvedimento non vide mai la luce.

Ora ci troviamo di fronte alla solita montagna che partorisce il topolino: siamo in presenza di un provvedimento congegnato in maniera imperfetta dal punto di vista giuridico, come tra poco dimostrerò. Difficilmente questo provvedimento può considerarsi immune dall'atmosfera di paura e di panico che attraversa l'economia italiana. Lo stesso ministro del tesoro è stato costretto, alcuni giorni fa, ad arrestare un ulteriore « scivolone » della lira. Non so se ci siano già stati dei benefici o se i provvedimenti adottati si riveleranno inutili, una volta trascorso il termine concessoci dalla stessa Comunità economica europea: forse, una volta che si tornerà ad una più libera circolazione delle monete, ci ritroveremo nelle stesse condizioni.

Non è nemmeno pensabile che con l'attuale struttura dell'Ufficio italiano dei cambi sia possibile compiere manovre idonee: infatti da più parti politiche si è chiesto — ed io ribadisco tale richiesta — di rendere più agevole il compito dell'Ufficio dei cambi. Ma per tale scopo sono necessarie disposizioni che possano consentire di raggiungere questo obiettivo: non mi si venga neppure a dire che è possibile arrivare ad un risultato concreto attraverso la minac-

cia di sanzioni dal momento che è chiaro che molti tra i destinatari di tali sanzioni sono inacciuffabili o perché si trovano all'estero o perché sono coperti da norme e cautele precedentemente prese. Per questo ho detto che provvedimenti di siffatto tenore andavano presi prima che i buoi scappassero dalla stalla. Come si fa, dopo che i buoi sono scappati, ad andare a riacciuffare tutti coloro che hanno portato i capitali all'estero, mascherandoli, trasformandoli? Certo, oggi ricorriamo a svariati marchingegni, a norme più o meno cogenti, si tratta però di disposizioni destinate a rimanere platoniche, perché non sortiranno l'effetto sperato. Avete voluto modificare la legge n. 159 perché ritenevate di poter così correggere taluni errori, ma non vi siete accorti di essere incappati in altri errori. Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, ad esempio, va fatto presente un primo rilievo. L'articolo 2 del disegno di legge di conversione è, a mio avviso, mal strutturato dal punto di vista della tecnica legislativa, perché in esso si stabilisce che: « Nell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, dopo il terzo, è inserito il seguente comma: ... », cioè si aggiunge un comma ad un articolo di un decreto-legge che, come è a tutti noto, ha una breve vita, solo due mesi. Entro sessanta giorni, infatti, il decreto-legge deve essere convertito, altrimenti perde efficacia e i rapporti che ha fatto sorgere devono essere regolati con legge. Se, però, il decreto-legge viene convertito, le disposizioni in esso contenute danno vita ad una autonoma legge. È pertanto errato, dal punto di vista della tecnica legislativa, inserire in una legge di conversione norme aggiuntive che si riferiscano ad un decreto-legge già convertito. La correttezza legislativa avrebbe richiesto che il comma aggiuntivo fosse riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 159, anziché al decreto-legge da questa convertito. Questa, onorevole ministro, non è soltanto una questione di natura formale, perché dal momento in cui l'articolo 2 fosse approvato nel testo licenziato dal Senato qualche giudice, qualche avvocato, potrebbe eccepire l'assurdità giuridica in esso contenuta e, di conseguenza, considerare la legge, dal punto di vista formale e sostanziale, come non valida. Ne potrebbero così derivare conseguenze di portata note-

vole, perché non si tratta soltanto di cambiare la locuzione, si tratta semmai dell'impossibilità di far rivivere un decreto-legge ormai assorbito dalla relativa legge di conversione. Mi meraviglia, onorevole ministro, che questo fatto sia sfuggito all'attenzione del suo ufficio legislativo, così come mi meraviglia che il disegno di legge di conversione consti di quattro articoli, anziché di un articolo unico, come avviene di solito in questi casi. Questo, d'altra parte, è un malvezzo da me più volte deprecato da questo microfono: presentare un disegno di legge di conversione che consta di più articoli vuol dire inserire surrettiziamente in esso una serie di norme che andrebbero presentate attraverso ben altro canale parlamentare.

Ora, a parte il difetto originale dell'articolo 2 di essere una nuova disposizione, che non ha nulla a che vedere con il decreto-legge da convertire (« peccato » che più volte è stato consumato in questo Parlamento), vi è un ulteriore errore di natura giuridico-formale, che potrebbe rendere caduca la norma di cui all'articolo 2.

L'articolo 3 invece va bene, perché non fa riferimento al decreto-legge già convertito, ma, alla legge di conversione e la tecnica legislativa avrebbe comportato l'uso di una formula, per l'articolo 2, eguale a quella dell'articolo 3, salvo il diverso contenuto.

Ritengo comunque che l'articolo 2 non risolva il problema con una maggiore specificazione della norma, che era già contenuta nella precedente legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159. I chiarimenti adottati dall'onorevole relatore mi pare che non soddisfino l'esigenza di perseguire con esito positivo il colpevole, perché le norme dell'articolo 2 rientrano nella logica di tutto il provvedimento, in quanto si presume di poter colpire dei residenti che intenderebbero camuffare le loro attività svolte in Italia, in modo da farle apparire come appartenenti a non residenti. Non credo che sia facile poter individuare chi ha fatto questo. Mi rendo conto come lo spirito della norma sia quello di scoraggiare queste pattuizioni illecite, ma mi pare che il risultato sarà negativo o quasi irrisorio, anche se il fine è lodevole.

Mi sembra dunque che l'articolo 2 non offra sufficienti rimedi per scoraggiare il male che si vuole eliminare. Ricordo che nell'altro ramo del Parlamento il Governo

presentò un comma aggiuntivo all'articolo 2-ter (ricompreso nell'articolo 3 del disegno di legge in esame) che riguardava l'estinzione dei reati di contrabbando doganale connessi con l'indebita utilizzazione di navi o di imbarcazioni da diporto, iscritte nei registri nazionali, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), a seguito del pagamento di una somma. Saremmo in presenza della cosiddetta oblazione, prevista dal codice penale, che consente l'estinzione di un reato mediante il pagamento di una ammenda. In campo finanziario l'oblazione è ammessa anche dalla legge finanziaria del 1929: quindi è un istituto che particolarmente si configura in materia di illeciti o di delitti di natura valutaria.

Con questa iniziativa, attraverso il pagamento di una somma, si voleva arrivare all'estinzione del reato di contrabbando, aggiungendo: « sempre che detta utilizzazione sia avvenuta in epoca precedente alla iscrizione e sempre che venga pagata una multa pari alla misura unica di lire 20 mila per ogni tonnellata di stazza lorda, fermo restando l'obbligo del preventivo pagamento dei diritti doganali e dei successivi adempimenti ». Tutto questo avrebbe comportato l'eliminazione della confisca, che in genere è sempre comminata per il reato di contrabbando.

Il Governo quest'emendamento aggiuntivo non l'ha ripresentato ed io penso che forse vi sia stato un motivo di ordine temporale, perché in concreto, se questa norma fosse stata accolta prima, avrebbe potuto consentire l'estinzione di alcuni reati che sono connessi a questa materia e che sono regolati dall'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Praticamente, la mancata ripresentazione di questo provvedimento avrà inevitabili conseguenze, secondo le più probabili previsioni. Difatti i magistrati, mentre era in vigore un provvedimento più generico, dell'attuale decreto-legge che viene convertito con il disegno di legge in esame, ritenevano esistente, in base all'articolo 2 della legge valutaria n. 159 del 1976, la possibilità di dichiarare estinta l'azione penale per il reato di contrabbando, in quanto quella norma all'articolo 2 parlava in generale di sanzioni valutarie e fiscali, considerando quindi genericamente comprese nelle sanzioni fiscali anche quelle doganali del reato di contrabbando. In questo caso la colpa, secondo me, è da imputare al Governo perché l'articolo 2 della legge valutaria n. 159

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

del 1976, secondo la sua formulazione consentiva questo alla magistratura; e abbiamo invero diverse pronunce (soprattutto della procura della Repubblica di Lucca e della procura generale di Firenze, presso le quali pende il maggior numero dei casi in questione), che hanno già dichiarato estinto il reato, fondandosi sull'applicazione dello articolo 2 della legge valutaria n. 159 del 1976. Allora il Governo, secondo me, è stato un pò contraddittorio con se stesso, perché questa norma, che era già vigente con la legge di conversione n. 159 del 1976, poteva benissimo non essere, diciamo così, eliminata con il nuovo decreto-legge. Quindi il Governo, in fondo, ha voluto e disvoluto, perché prima ha voluto, attraverso lo articolo 2 della legge valutaria n. 159 del 1976, consentire il beneficio; poi, attraverso il decreto-legge di proroga 10 agosto 1976, n. 543, lo ha voluto ancora, infine, in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, ha presentato un emendamento — tra l'altro non molto chiaro —, che ha suscitato talune perplessità. Queste perplessità il mio gruppo ha tenuto a sottolinearle, non perché fosse contrario allo spirito della norma, ma perché era la formulazione stessa della norma che mal si collegava, mal si suturava, mal si legava con le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 159 del 1976 e con la nuova formulazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 543 del 1976 sia per la parte che non riproponeva le norme precedenti, sia in rapporto alle nuove norme in esso inserite.

Non vorrei che si pensasse che la posizione del mio gruppo fosse preconcettualmente contraria. Il mio gruppo era favorevole, come lo è tuttora, ad una norma chiarificatrice, che potesse consentire, malgrado la indubbia delicatezza della materia, un rientro di natanti, di imbarcazioni e di navi, tale che l'economia nazionale potesse trarne vantaggio, ma al patto che tutto questo fosse stato fatto con molta chiarezza e con molta precisione. La norma presentata dal Governo contrastava con disposizioni internazionali (soprattutto con la Convenzione di Ginevra) ed era in disarmonia con la materia doganale. Pertanto ha giustamente suscitato molte perplessità, oltre che dal mio gruppo, anche di altre gruppi. Comunque, al Senato questo testo è stato respinto ed oggi il Governo non si è dato carico di ripresentarlo. Se queste nuove norme dovessero essere applicate, ciò dovrebbe avvenire entro il 10 ottobre: data nella quale scade la

validità delle norme precedenti. Occorrerebbe pertanto che le nuove norme seguissero un iter velocissimo. Ma, per far ciò, è necessaria una volontà politica e una ben diversa « tenuta » governativa e, soprattutto, una volontà chiara e netta di risolvere anche questo problema, che poi è uno dei tanti scaturiti dalla legge in esame.

Anche le norme aggiuntive all'articolo 3 suscitano forti perplessità. I punti a), b), c) e d), che dovrebbero rappresentare la « carota », vengono subito dopo contraddette dal « bastone »: cioè, si finisce con il rendere le norme contraddittorie. Lo ha rilevato, del resto, lo stesso relatore in Commissione finanze e tesoro, quando ha affermato che non si comprende come da un lato si parli di consentire di pagare, una sorta di « cedolare » del 15 per cento sul valore degli oggetti, della valuta, dei mobili (norme che potrebbero apparire una specie di « passaporto » in senso liberatorio), mentre poi dall'altro lato si stabilisce che, ove venga accertato che l'ammontare o il valore indicato sia inferiore di oltre il 15 per cento a quello effettivo, il versamento è imputato alle maggiori imposte dovute in dipendenza dell'accertamento. È evidente, infatti, che nessuno si mette il cappio al collo con le proprie mani; né mi si dica che tutto questo non ha importanza e che lo spirito della norma è quello di convincere la gente a compiere determinati atti. Il Ministro potrebbe dire che non mi sto riferendo, in realtà, ad un accertamento. Lo è, invece, perché nel momento in cui si deve stabilire qual è il valore effettivo, l'accertamento lo deve fare soltanto la pubblica amministrazione, come ha sostenuto il relatore Mannino; rimane, quindi, vanificato l'allettamento che dovrebbe essere costituito dalla percentuale del 15 per cento.

Mi pare di avere così, sia pure in sintesi, data la dimostrazione della inidoneità (non voglio usare altri termini) del provvedimento in esame a raggiungere quei fini che si era prefisso. D'altronde, non mi pare che neppure l'emanazione di questo secondo decreto-legge abbia dato, a distanza di quasi due mesi, i risultati sperati. Non ritengo, poi, che le modificazioni apportate dal Senato e quelle eventuali che potranno essere approvate dalla Camera possano apportare risultati diversi.

Per quanto mi riguarda, ho sempre sostenuto l'autonomia del Parlamento: non accetto mai i discorsi di quanti fanno appello alla mancanza di tempo. Quando esi-

ste una precisa volontà politica, si possono raggiungere gli obiettivi desiderati: è accaduto che taluni provvedimenti abbiano la *navette* tra Camera e Senato in un sol giorno. Se per ipotesi, dunque, si approvasse la norma in questione oggi, nulla vieterebbe che domani o dopodomani l'altro ramo del Parlamento tornasse ad esaminarla e, ove lo credesse, ad approvarla. Ritengo, dunque, che queste asserite impossibilità, che nascono poi anche dalla lentezza di determinate procedure parlamentari, potrebbero essere superate, ove esistesse quella forte volontà politica di cui ho parlato.

Tuttavia non mi faccio illusioni. Credo che il provvedimento, come è d'altronde stato dichiarato da più parti politiche, rimarrà immutato, trattandosi di una sorta di « dente », assai discusso, che si è voluto cavare. I gruppi politici, soprattutto della sinistra, lo hanno approvato perché non intendono mettere in imbarazzo il Governo Andreotti. Stiamo assistendo tutti ad uno slittamento continuo della maggioranza verso i lidi di sinistra. La concessione, dunque, che hanno fatto quei partiti è di dare la loro approvazione purché non se ne parli più: lo hanno fatto intendere dai loro interventi in Commissione, può darsi che lo ribadiscano in aula. Anche per questa materia, dunque, la volontà politica è quella che promana da via delle Botteghe Oscure, non quella che viene da Palazzo Chigi.

Per parte nostra non possiamo, ancora una volta, non respingere questo tipo di impostazione: il partito comunista dà il voto favorevole, a patto che le cose restino così come sono nate, un po' pasticciate, e non se ne parli più, non intendendosi tornare sull'argomento, non volendosi consentire al ministro Ossola di potere emanare norme più valide. Tutto deve rimanere in questa specie di « mini-compromesso » valutario.

Ribadiamo che il provvedimento in esame non ci persuade, né ci convince. Pur tuttavia, poiché si tratta di misure che, almeno negli intenti, mirano a perseguire gli evasori, a consentire a capitali ormai lontani di ritornare a casa (non credo che ciò avverrà tanto facilmente), vogliamo illuderci che il provvedimento, quanto meno nelle intenzioni, tenda a raggiungere l'effetto desiderato. Non ce la sentiamo, dunque, di votare a favore, perché disposizioni siffatte non meritano il voto favorevole, non dico del nostro, ma di nessun gruppo che voglia

approfondire la materia e andare *intus et in cute* alla sostanza di queste disposizioni. Non ce la sentiamo di dare un voto contrario, dicevo, perché non vogliamo assolutamente impedire che — almeno nelle intenzioni — si crei un clima in virtù del quale, come ha detto il relatore Mannino, non si premi nessuno che abbia approfittato delle difficoltà economiche della nazione, ma non lo si scoraggi neppure a rientrare nel « manto misericordioso » dell'amministrazione dello Stato che, attraverso queste norme — sia pure di breve durata — vuol dare la possibilità al penitente di pentirsi e di rientrare, quindi, nella normalità.

È una specie di amnistia valutaria, quella che si vuole dare. In genere, i reati finanziari non rientrano nelle amnistie proprio perché lo Stato guarda, in genere, ad essi con una certa severità. Normalmente, si concedono condoni fiscali, che hanno un altro orientamento ed altre finalità. Ad ogni modo, se lo spirito è questo, noi riteniamo — almeno sotto questo profilo — di non doverci opporre alle norme contenute sia nel decreto-legge del 10 agosto 1976, sia nel relativo disegno di legge di conversione.

Per queste ragioni, annuncio l'astensione del mio gruppo, che vuol costituire un gesto di buona volontà da parte nostra, sperando che il Governo riesca, attraverso mezzi opportuni ed idonei, a raggiungere gli obiettivi che ha conclamato e assicurato di voler conseguire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colucci. Ne ha facoltà.

COLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il provvedimento in esame, pur introducendo nel nostro ordinamento lodevoli innovazioni legislative, non ci esime dal muovere opportune considerazioni anche alla luce delle correnti traversie della nostra moneta e delle più recenti misure protezionistiche di carattere valutario, resesi necessarie per il perdurare e l'acuirsi di grandi movimenti speculativi a carattere internazionale, che ormai costituiscono un perenne pericolo fluttuante, soprattutto per quelle economie già deboli le cui monete, prive di ingenti riserve di sostegno e di copertura, costituite da riserve auree o da riserve in valuta, non riescono a sostenere a lungo la massiccia ondata speculativa.

Esaminiamo oggi questo provvedimento nella speranza di annientare dal nostro quadro economico il triste fenomeno della fuga dei capitali, che ha avuto una vita troppo lunga, nonostante le continue, circostanziate denunce degli anni scorsi, e nella prospettiva di invertire la tendenza, facilitando a coloro che hanno esportato valuta in violazione delle norme valutarie l'occasione per il rimpatrio di tali capitali, con procedure tutelate da apposite guarentigie.

È certamente doloroso, e permettete, onorevoli colleghi, che con franchezza io aggiunga anche poco edificante, per il Parlamento di un paese civile e cosciente dei propri doveri verso la comunità nazionale, affrontare un provvedimento che per buona parte prevede una sanatoria per coloro che hanno contribuito per il passato a sabotare, con l'esportazione clandestina, la nostra valuta. Ma, almeno per ora, non ci rimane altro da fare, anche se ritengo — interpretando le considerazioni dei colleghi del mio gruppo — che le norme in esame rappresentino la tardiva intenzione di affrontare con decisione l'incombente pericolo che minaccia *in radice* la nostra economia, dimentichi che le cause di tale tragedia risalgono a parecchio tempo addietro, e comunque e soprattutto alle irresponsabili condotte politiche che per anni hanno devastato le strutture portanti dello Stato, accrescendo la sfiducia dei cittadini verso le pubbliche istituzioni.

Anche la Gran Bretagna (che questa mattina nella nostra Commissione è stata ricordata per quanto riguarda i problemi fiscali) attraversa il periodo più buio della sua storia; la sua moneta continua a seguire il crollo di una economia un tempo tra le più floride del mondo. Ma la sterlina non ha subito l'onta della esportazione clandestina, e ciò perché il forte prestigio dello Stato britannico costituisce un grande deterrente morale che tiene legate le genti del Regno Unito al rispetto delle leggi del proprio paese, nella consapevolezza della ordinata e saggia amministrazione della cosa pubblica. L'erosione della moneta inglese trae quindi origine da altre cause, da altri fenomeni, solo in parte comuni alla complessa varietà di causa che sono alla base del declassamento della nostra lira.

Quando nell'estate del 1974 i quotidiani delle più importanti centrali finanziarie elvetiche (il signor ministro lo ricorda benissimo per le responsabilità che allora ricopriva) annunciavano a caratteri cubitali

che decine di miliardi di lire italiane ogni giorno varcavano il confine sotto forme diverse per trovare un più sicuro ed ordinato rifugio, presentai, a nome del gruppo socialista, una circostanziata interrogazione all'allora ministro del tesoro onorevole Colombo, invitandolo a far conoscere quali provvedimenti intendeva adottare per frenare una emorragia che già da allora lasciava chiaramente intendere che, se non fosse stata bloccata, avrebbe gravemente compromesso la nostra economia. Ma il problema per l'onorevole Colombo non rivestiva carattere di grande importanza, ed egli pertanto delegò l'onorevole Fabbri, allora sottosegretario per il tesoro, ad informare in aula il sottoscritto (ed anche l'onorevole Peggio, del gruppo comunista, che con altre interrogazioni aveva riproposto le nostre stesse preoccupazioni) sulla trascurabile e ridotta entità del fenomeno, che era sotto controllo, e per il quale non si ravvisava la necessità, nemmeno in prospettiva, di idonee misure di emergenza. Nella replica confutai le argomentazioni dell'onorevole Fabbri e, a nome del mio gruppo, sollecitai la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla fuga dei capitali.

Anche quando in alcune circostanziate e responsabili relazioni della Guardia di finanza si poneva l'accento sulla necessità di pervenire a nuovi strumenti legislativi pre bloccare l'inarrestabile fuga dei capitali attraverso le zone franche (come Livigno ed altre), noi socialisti abbiamo riproposto l'esigenza di adottare organiche ed urgenti misure per scongiurare un deterioramento grave nel settore.

Più recenti dati dell'OCSE descrivono il nostro paese non solo come il più esposto per quanto attiene alla situazione debitoria a seguito dei ricorrenti prestiti internazionali, ma anche come il più impoverito per la fuga dei capitali.

Il provvedimento in esame è articolato relativamente a questa materia, in modo da perseguire tre scopi: stroncare la esportazione della nostra valuta all'estero con adeguate sanzioni penali; compiere una ricognizione sul patrimonio costituito all'estero da cittadini italiani; sollecitare, con relative concessioni liberatorie, il rientro dei capitali e rinazionalizzare i beni siti in Italia ed intestati a nominativi esteri con negozi simulati. Il primo e il secondo punto meritano una analisi attenta, perché entrambi a mio avviso, per spiegare al massimo gli

effetti sperati, esigono la soluzione a monte dei complessi fenomeni che provocano la nostra crisi valutaria, degli irrisolti problemi strutturali dell'economia italiana che si trascinano da anni con stanchevoli e deprimenti rinvii.

Da più parti è stato fatto osservare come, nel periodo in cui ha esordito la legge n. 159, siano rientrati in Italia pochi capitali. Ad altri è sembrato (ovviamente nel periodo estivo, quando cioè il flusso turistico ingrossa, ma come fenomeno transitorio e anomalo, che a volte induce facilmente in errore) che una certa quantità di capitali sia rientrata fuori dei canali espressamente previsti dalla legge. Ciò perché nessun rilievo particolare riusciva ad essere mosso dall'Ufficio italiano dei cambi. Il fatto è che, dopo le prime misure valutarie della scorsa primavera e al termine di un accentuato periodo di stasi nella produzione industriale e di restrizione del credito, con conseguente calo dei margini di autofinanziamento delle imprese, alcune limitate disponibilità sono state, da aziende con ancora sicure prospettive di ripresa industriale, richiamate in patria. La non perfetta funzionalità dell'Ufficio italiano dei cambi ha quindi impedito di evidenziare i meccanismi procedurali adottati per tale rientro.

Ciò sta a significare che anche le disposizioni in esame — lodevoli nella sostanza e per le loro finalità — richiedono, per dimostrarsi veramente utili, il ripristino della fiducia dei titolari dei capitali verso lo Stato.

Il nostro paese continua a vivere senza aver affrontato e attuato quelle riforme essenziali che avrebbero dovuto sanare i profondi squilibri della nostra società, per instaurare, con un rinnovato ordinamento giuridico, fiscale, monetario e più adeguate strutture, quella stasi nelle tensioni sociali, in un clima di vera giustizia, che è la sola premessa per riscuotere la meritata fiducia dei risparmiatori, dei lavoratori e degli operatori economici.

Un aspetto a mio avviso importante e che è stato un po' trascurato riguarda la esigenza di rinforzare al massimo gli organi di polizia valutaria. Oltre all'impegno del Governo per un rafforzamento dell'Ufficio italiano dei cambi e del suo ispettorato, a mio avviso la vastità e la complessità degli atti economici attraverso i quali possono essere posti in essere, opportunamente mimetizzati, gli illeciti valutari esi-

gono che, nell'ambito della Guardia di finanza, venga organizzato ed addestrato un più consistente reparto di polizia valutaria, da attivare non solo su richiesta dell'Ufficio italiano dei cambi, o caso per caso, come era stabilito dall'articolo 2 del regio decreto-legge n. 794 del 1938, ma come vero e proprio strumento di prevenzione del fatto criminoso. La Guardia di finanza, che è stata, dall'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 159, messa in condizioni di agire come organo primario di accertamento, allo stesso livello cioè dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, ha un ruolo notevole da svolgere nella lotta alle infrazioni valutarie.

Contrariamente a quanto si vuol far credere, l'esportazione dei capitali continua, e sotto forme diverse; ma la causa, ripeto, è da identificarsi nella mortificante situazione in cui versano le strutture pubbliche nel nostro paese. Una rassegna medica del cantone di Ginevra sottolineava tempo fa come ospedali e cliniche svizzere non riescano più a sopportare l'ingente afflusso di pazienti italiani che, a fronte della caotica ed ormai intollerabile situazione sanitaria nel nostro paese, vanno a curarsi nella vicina Confederazione dove, grazie all'afflusso della nostra valuta — esportata quindi anche a titolo di cure mediche — i centri clinici attrezzatissimi spuntano come funghi.

È stato affermato che anche il modesto risparmio ha varcato la frontiera per trovare un'oasi di parcheggio in attesa di tempi migliori. Ma quale vera politica abbiamo fino ad oggi perseguito per creare le premesse strutturali atte ad incoraggiare tali risparmi a rientrare?

Per anni si è consentito, sordi a qualsiasi richiamo, che si producesse una degenerazione del mercato borsistico, lasciando che si instaurasse un clima assai pesante anche in questo delicato settore. Il risparmio, che pure costituisce il fattore principale per la formazione dei fondi da destinare agli investimenti pubblici e privati, è stato in ogni senso avvilito, né la CONSOB, che avrebbe dovuto rappresentare lo strumento di controllo e di sanatoria della borsa, ha manifestato idonee capacità: e sul suo operato per il primo anno di attività attendiamo ancora dal ministro del tesoro, già più volte ed ufficialmente sollecitato, di conoscere la giusta versione dal momento che, alla luce dei più recenti avvenimenti, sembra che tutto si sia svolto in maniera confusa ed irresponsabile.

La riconversione industriale, la riforma dello Stato, la ristrutturazione della finanza pubblica, la soppressione degli enti inutili, il rinnovamento del settore previdenziale ed assistenziale, il riordinamento bancario, rappresentano in effetti le esigenze primarie per dare allo Stato quell'assetto di funzionalità atto a normalizzare ed a sollecitare gli investimenti pubblici e privati e quindi il rientro dei capitali.

Senza affrontare tali problemi è inutile parlare di ripresa economica incisiva ed effettiva perché — e gli avvenimenti attuali ne sono una prova — essa continuerà ad essere « drogata ».

Relativamente ad altre parti del provvedimento in esame, e segnatamente in ordine alla rinazionalizzazione dei beni siti in Italia e fittiziamente intestati a nominativi esteri, un discorso a parte merita l'annosa questione delle bandiere ombra. Noi socialisti stiamo approntando una proposta di legge che contribuisca seriamente a debellare questa grave piaga, con una adeguata disciplina di tutto il settore, sia della nautica da diporto, sia di quella mercantile. Riteniamo infatti che a spingere a servirsi della bandiera ombra concorrano, oltre al fattore fiscale, altre componenti, per le quali occorre una accorta elaborazione normativa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame rappresenta uno strumento di emergenza, nella speranza di tamponare le falle e raddrizzare la nostra economia. Occorre ridare prestigio alla nostra moneta. È inutile ricordare che tra tutte le sventure che possono in un momento difficile colpire un popolo, la peggiore è la caduta della moneta. I fenomeni più terribili costituiscono la conseguenza di questa caduta, e noi lo stiamo quotidianamente constatando.

Ma è assolutamente necessario non arrivare alla completa frattura del sistema economico. La situazione attuale può ancora essere salvata se il Governo si mostrerà abile, fermo e coraggioso, ridestando la fiducia della collettività nazionale non con parole, ma con atti concreti, che consentano in modo reale di correre ai ripari e di rimontare la corrente.

Noi socialisti vaglieremo responsabilmente, caso per caso, i provvedimenti che si adotteranno e, come per quello attualmente al nostro esame, per il quale esprimiamo un giudizio favorevole, daremo tutto il no-

stro contributo affinché il Governo possa operare per la salvezza dell'economia del paese.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

**ANTONI.** Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor ministro, ci sembra opportuno, e per certi versi doveroso, premettere alle considerazioni specifiche sul provvedimento che è al nostro esame una constatazione, dalla quale fare discendere un giudizio di carattere più generale. Questo perché riteniamo di porci così in modo corretto di fronte alle esigenze della conoscenza e della obiettività, sulla quale si misurino e si valutino le posizioni, e quindi anche quella della nostra parte politica.

La constatazione è che il provvedimento in materia di infrazioni valutarie segna un risultato, sia pure parziale, nella lunga azione sin qui svolta nel paese e nel Parlamento, che si richiama alla necessità di moralizzazione, alla lotta contro l'evasione. In questa azione noi comunisti siamo stati — anche quando si mettevano in essere pratiche di Governo devastatrici, così come ha affermato poco fa il collega, onorevole Colucci — e siamo ancor oggi una componente tanto più essenziale, stanti le particolari esigenze di iniziativa che le difficoltà sul terreno economico e del quadro politico ci propongono.

In secondo luogo, il provvedimento, a nostro avviso, è frutto del modo nuovo in cui si stanno configurando i rapporti nel Parlamento nella fase politica che si è aperta con il 20 giugno. È soprattutto in ragione di ciò che nel provvedimento si ritrovano segni positivi. Certo, perdurano limiti, restano esigenze ancora da risolvere. Ne sono ragione, per altro, anche l'ampia casistica che la materia offre, la presenza di difficoltà reali e, infine, il fatto che il decreto-legge non è la sede idonea per formulare una normativa completa, ma è la espressione di una volontà politica, che non si esprime ancora pienamente, compiutamente, in quella misura che noi giudichiamo essere necessaria. Prevalgono comunque — e caratterizzano il provvedimento stesso — gli effetti di quel nuovo processo avviato nel Parlamento, al quale or ora ci si riferiva. Il confronto svoltosi al Senato e presso questo ramo del Parlamento è stato infatti ampio, con la conclusione che la legi-

slazione, nata per punire esportazioni future, viene modificata per rendere illecite anche attività esistenti. Per quella via vengono superate lacune gravi della precedente formulazione legislativa (la legge 30 aprile 1976, n. 159), corretti trattamenti decisamente troppo generosi (quelli dei titoli), rese attuabili le norme sugli immobili.

Nuove discipline vengono inoltre inserite per colpire settori di evasione sino ad oggi non perseguiti. Per la prima volta, infatti, si interviene su strumenti tipici della esportazione di capitali; la intestazione fittizia di beni e di attività in Italia da parte di residenti a favore di società od enti stranieri, sotto specie di costituzione o partecipazione a persone giuridiche od enti stranieri, anche se non riconosciuti in Italia, viene ora configurata come reato e perseguita penalmente.

Ugualmente appare di rilievo — e secondo noi apprezzabile — il fatto che si sia rinunciato ad adottare il « franco valuta » come sistema, per le conseguenze distorcimenti e le disparità che esso avrebbe comportato. Stimiamo giusto anche che si sia accantonata l'idea del prestito indicizzato, che avrebbe dato un grosso colpo al sistema obbligazionario e non certo favorito il raggiungimento di migliori equilibri equitativi.

Il confronto e l'azione parlamentare sono valsi, inoltre, a far cadere l'ampia delega originariamente prevista negli emendamenti governativi a favore del potere esecutivo. E questo con argomentazioni serie, che hanno consentito di conseguire il consenso del Governo. In luogo della delega, ci si è limitati ad inserire una specifica normativa per gli aeromobili, le navi ed i natanti non iscritti in pubblici registri nazionali; e in particolare per le navi ombra, per le quali si rende possibile l'importazione da parte dei possessori trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e cioè franco valuta. Tali beni potranno essere iscritti nei pubblici registri nazionali entro il 19 maggio 1977 e ai fini fiscali, IVA compresa, verrà loro attribuito il valore corrente a tale data. Analogo trattamento — solo per quanto riguarda il franco valuta — viene previsto per il rientro di opere d'arte.

Guardando dunque a questo provvedimento — e in particolare al suo processo di formazione — ci sembra di dover convenire sul fatto che il confronto fra le forze democratiche, attraverso i gruppi parlamen-

tari (e purché sia un confronto aperto, senza pregiudiziali o aprioristiche chiusure), rappresenta una condizione essenziale e irrinunciabile, anzi oggi indispensabile, per ottenere quell'ampio consenso che è necessario per mutare indirizzo, per dare più incisività alle scelte, per fare leggi migliori, per poterne assicurare l'applicazione.

Noi siamo stati guidati, signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi e onorevoli colleghi, da quella che ci è parsa l'esigenza di fondo: accentuare il deterrente rappresentato dalla penalizzazione degli atti e dei fatti di frode valutaria (il che in fondo era lo scopo principale della legge n. 159), ricercando un maggiore rigore con una disciplina più completa, che potesse divenire un punto di riferimento giuridico nella lotta contro le fughe di capitali. Per questo ci siamo impegnati per migliorare la normativa nella parte repressiva.

Nel contempo, non abbiamo contrastato ipotesi di facilitazioni al rientro di capitali che fossero compatibili con il nostro più ampio disegno di moralizzazione. La strada non poteva né doveva essere quella, richiesta da determinati ambienti e gruppi, che puntava sull'assoluto anonimato, sul condono di tutti gli effetti penali e sulla completa franchigia fiscale. Per quella via si sarebbe caduti, giudichiamo, nel vecchio lassismo che avrebbe significato ripercorrere strade lastricate da ben precise responsabilità politiche e proprie di ambienti ben individuati.

È noto come la questione dell'esportazione dei capitali sia stata in parte determinata da una propaganda sciagurata sulla minaccia comunista ai danni del risparmio, che ha travolto molti piccoli risparmiatori e proprietari nel nostro paese. Non meno note sono le responsabilità del sistema bancario, per la larga partecipazione che esso ha avuto nel fenomeno stesso; oggi, appunto, con il provvedimento considerato, vengono fissati termini perentori (19 novembre 1976) entro i quali devono essere messi in atto specifici comportamenti di regolarizzazione delle posizioni, e, in particolare, la dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi delle attività possedute all'estero, nonché la loro valorizzazione monetaria.

Il rientro dei capitali è previsto in forme e modi diversi, consentanei in genere ai loro aspetti peculiari. La puntuale, ampia introduzione dell'onorevole relatore mi esime dal presentare tutti gli aspetti della

legge: mi corre per altro l'obbligo di osservare come, con il provvedimento, l'anonimato, quale metodo generalizzato, è caduto. Esso è consentito per tempi brevi e predeterminati, in modo certo fino al 19 novembre 1976; si evitano porti franchi fiscali; la sanatoria è solo per i reati valutari. Merita di essere notato che l'inosservanza delle prescrizioni fa scattare nuove e maggiori sanzioni anche di ordine penale. Nel valutare la materia, e dunque i comportamenti, non crediamo di aver perduto di vista che nei fatti di cui ci occupiamo hanno influito non pochi fattori; alla varietà di cause ha fatto logico seguito un'enorme varietà di situazioni. Non si può né si deve prescindere dalla riprovazione per coloro che con tali comportamenti hanno recato grave danno al paese. In proposito, ci sia consentito di sollecitare il Governo (ritenendoci così interpreti del desiderio della pubblica opinione) perché il paese sia il più presto informato nominativamente su ogni tipo di abuso in materia.

È auspicabile anche che, alle dichiarazioni rese alla televisione pochi giorni fa dal Presidente del Consiglio dei ministri, seguano veramente nomi e cognomi. Oltre che inammissibili, reticenze e silenzi sarebbero di grave nocimento. Quelle dichiarazioni sono state riprese stamane, presso la Commissione finanze e tesoro, da parte del ministro Pandolfi; ci induciamo perciò a considerare imminenti alcuni provvedimenti repressivi di rilevante portata. Resta, per altro, la necessità che finalmente essi siano presi e portati a conclusione rendendo palesi nomi e cognomi dei perseguiti, la natura dei reati accertati o contestati, le pene o le sanzioni comminate, affinché il paese sappia e siano represses tempestivamente (e per certi versi giudichiamo che si sia già in ritardo) manovre speculative a danno del paese stesso e, in particolare, dei ceti meno abbienti.

Nemmeno, per altro, abbiamo inteso sottovalutare come abbia influito sul comportamento dei piccoli veri risparmiatori, accanto agli aspetti psicologici deteriori cui si è fatto ricorso e dei quali abbiamo detto, la mancanza di una vera alternativa per la difesa nel paese dei loro risparmi.

In questo stato di fatto, articolato e complesso, non contrasta con la nostra impostazione di assieme la norma di cui all'articolo 2-ter, che è poi il testo licenziato dalla Commissione del Senato con il consenso del Governo, che consente la regola-

rizzazione fiscale ai fini della imposizione diretta entro il 19 marzo 1977, salvo il caso di dichiarazione ritenuta infedele oltre il 15 per cento del valore dichiarato. Si tratta di versare un importo pari al 15 per cento del valore delle attività indicate nella già accennata dichiarazione; una sorta di patrimoniale, dunque, o, se si vuole, di prelievo misto, la cui misura, in rapporto a quella della tassazione attuale nel paese, comunque calcolabile o raffrontabile ad essa, in via di equità, è stata da noi giudicata giusta e quindi irrinunciabile.

È appena il caso di ricordare che si tratta pur sempre di una facoltà, non avvalendosi della quale si sottostà agli accertamenti della imposizione diretta.

Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghe e colleghi, abbiamo inteso chiarire, sia pure succintamente, davanti al Parlamento ed al paese i motivi del nostro atteggiamento e offrire argomenti seri di valutazione. Siamo consapevoli dell'interesse che la materia ha suscitato, dei risvolti di più ordini e differente natura che essa presenta. Sappiamo che da più parti, al di là di atteggiamenti di parte, interessati o di tipo velleitario, ci si interroga seriamente sulla possibile, reale efficacia del provvedimento. Ed anche in proposito occorre da parte nostra essere chiari. A nostro avviso questo provvedimento può divenire uno strumento efficace nella lotta contro l'evasione e per la moralizzazione. È necessario però il verificarsi di alcune condizioni, e, in primo luogo, che la sua applicazione sia inesorabile: il ministro competente, il Governo non debbono mancare a questo appuntamento! Il Parlamento deve essere posto in grado di verificare e sollecitare il Governo, gli organismi e i servizi istituzionalmente preposti. È necessario anche, a nostro avviso, che altri provvedimenti, di più organica trattazione della materia, seguano con rapidità, con i quali, tra l'altro, si potranno eventualmente proporre quei perfezionamenti che la pratica e la esperienza dell'applicazione della presente normativa consiglieranno.

Sono giunte a noi preoccupazioni di ordine e segno diversi su presunti, eventuali, e forse anche in parte reali, eccessi nella determinazione dell'ambito perseguibile, e, di converso e all'opposto, ipotesi che nella casistica esistono e che la disposizione non prevede.

Noi comunisti, come il nostro compagno senatore Li Vigni ha fatto presente nel di-

battito al Senato, abbiamo allo studio appunto la presentazione di un più organico disegno di legge. Non soltanto, ma vogliamo aggiungere e ribadire l'altra necessità, che del resto è implicita in quanto poco fa abbiamo affermato, di una maggiore funzionalità, di una maggiore iniziativa della pubblica amministrazione in generale e dei servizi preposti in particolare.

Ci uniamo, quindi, in questo senso alle richieste che vengono in particolare da parte socialista nei confronti dell'Ufficio italiano dei cambi; e paiono, a questo proposito interessanti e meritevoli di esame le serie e appropriate proposte che il sindacato unitario del settore fece nel corso dell'indagine conoscitiva compiuta dal Parlamento prima del 20 giugno. Ci riferiamo ai nuclei di polizia valutaria, di cui all'articolo 7 della legge n. 159, la cui costituzione è stata assicurata dall'onorevole sottosegretario Azzaro sempre nel dibattito al Senato.

Ma, più in generale, affermiamo che è necessaria una chiara, ferma volontà politica del Governo, il quale è chiamato a compiere atti precisi, ad assicurare comportamenti coerenti e adeguati. Lo impone la gravità della situazione del paese, che esige uno sforzo comune, perché in definitiva il modo più serio, più durevole di risolvere questa questione e gli ancor più gravosi problemi di ordine economico e morale che ci stanno davanti è quello di costruire un'Italia diversa.

Per far ciò, l'obiettivo primario resta quello di fermare l'inflazione, allargare e rinnovare la base produttiva, aumentare la occupazione, il che significa, a sua volta, affrontare i grandi problemi del risanamento morale del settore pubblico dell'economia, liberarsi da inefficienze e parassitismi, riproporre dunque la questione del consenso che abbiamo posto alla vostra attenzione, all'inizio, come elemento determinante della formazione di questo provvedimento, nonché della unità nel paese, e, in fondo, di una fase politica più avanzata.

Noi lavoriamo a questo scopo, senza inutili attese, con passione e con impegno, consapevoli delle possibilità reali che stanno davanti a noi oggi più che ieri, dopo il 20 giugno; senza nasconderci le difficoltà, senza nasconderci i pericoli.

Crediamo, però, di avere dimostrato anche in questa occasione questa nostra grande volontà di agire e di operare nell'inte-

resse generale, per fare progredire il rinnovamento del paese.

Ed è con queste motivazioni, per le ragioni che sono state espresse, che il gruppo comunista annuncia la sua posizione favorevole al testo del provvedimento, nel testo della Commissione, identico a quello del Senato, e dichiara che voterà a favore.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

**CIAMPAGLIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, esporrò i motivi per i quali il gruppo socialdemocratico darà il voto favorevole al provvedimento in esame e, nell'esprimere le ragioni che ci inducono ad approvarlo, farò brevisime considerazioni sia sul merito del provvedimento stesso sia sulle implicazioni di ordine più generale in materia di politica economica nel nostro paese.

Il decreto-legge n. 543, nell'intento del Governo, doveva essere una semplice proroga dei termini previsti dal precedente decreto-legge varato nel marzo e poi convertito in legge nell'aprile di quest'anno. Tutto ciò perché le norme che prevedevano una dichiarazione quasi a sanatoria sul piano valutario per il rientro dei capitali in Italia — quei capitali che erano stati esportati illecitamente — non avevano dato quei risultati che il Governo e il Parlamento speravano. Infatti, l'Ufficio italiano dei cambi aveva fatto presente che le dichiarazioni pervenute fino a pochi mesi fa erano pochissime. Pertanto, questo provvedimento doveva prorogare i termini e consentire di ottenere un maggior numero di dichiarazioni che dessero come risultato il rientro dei capitali portati all'estero.

Noi su questo provvedimento non abbiamo nulla da obiettare sia per quanto riguarda la proroga dei termini sia per quanto riguarda lo strumento legislativo che è stato adottato, e cioè il decreto-legge. A ciò si deve aggiungere che il Senato — secondo me giustamente — ha ritenuto di riesaminare alcuni aspetti della materia, pervenendo ad una più esatta determinazione di alcuni particolari soggetti legati al traffico valutario e modificando norme precedenti.

L'onorevole Mannino ha ampiamente riferito su questa materia, quindi non vorrei soffermarmi su tutte le innovazioni introdotte dal Senato, che ritengo, in linea generale, siano state giuste ed opportune. Le modifiche del Senato ci sembrano in-

fatti rappresentare un completamento del provvedimento emanato dal Governo. Anche con tali modifiche gli obiettivi prioritari del provvedimento restano quelli di favorire, mediante strumenti legislativi chiari e di facile interpretazione, il rientro in Italia dei capitali illecitamente esportati; rimane inalterato il principio della irretroattività della legge penale e quello di non creare situazioni di privilegio per coloro che hanno operato contro l'economia del paese. Esiste tutta una polemica concernente il tentativo di mantenere per lungo tempo l'anonimato, polemica che ci trova d'accordo; non ci sembra infatti giusto consentire che coloro che hanno portato all'estero i capitali rimangano impuniti. Nello stesso tempo, possiamo pensare ad una sanatoria sul piano valutario, ma non ad una sanatoria sul piano fiscale.

Questi obiettivi, che erano e rimangono gli obiettivi del provvedimento, sono stati secondo noi realizzati dal disegno di legge nel testo trasmesso alla Camera dal Senato.

Dove sorge dunque la nostra perplessità? Essa sorge sull'efficacia della normativa, efficacia che ci lascia scettici. È vero che anche noi chiediamo che questo provvedimento — come è stato richiesto testé dal collega che mi ha preceduto — venga applicato con rigore. Tuttavia, anche quando si vuole applicare una legge con rigore, se non esistono le condizioni adatte per renderla efficace, può succedere che tutto venga vanificato.

Noi socialdemocratici, di fronte alla grave situazione del paese, alla grave crisi — che in questi giorni specialmente si fa più opprimente — così come non potevamo non approvare i provvedimenti emanati dal Governo nel marzo e convertiti in legge nell'aprile di quest'anno, non possiamo oggi non approvare questo provvedimento al nostro esame. Ritengo che per stroncare sul serio il fenomeno della fuga dei capitali all'estero si debbano individuare quelli che sono i motivi veri, tenendo conto soprattutto dell'esigenza di creare le premesse per la ripresa equilibrata della nostra economia in un quadro di stabilità politica. Non vogliamo fare dell'allarmismo né vogliamo fare una fuga in avanti; ma — ripeto — per essere certi di far rientrare tutti i capitali, e per far sì che questi fenomeni — nonostante tutti i provvedimenti adottati — non si verifichino più, dovremo fare in modo che ci sia uno sviluppo equilibrato della nostra economia in una situazione di certezza politica.

Personalmente ritengo che le leggi penali non abbiano mai risolto i problemi dell'economia: le leggi penali, in materia economica, possono costituire, al più, un punto di riferimento, in un momento di crisi grave come l'attuale, nella quale concorrono squilibri interni, esterni e spinte speculative. Il carattere di eccezionalità ci ha fatto essere d'accordo sulle norme emanate l'aprile scorso e ci fa essere d'accordo sul provvedimento in esame, dal quale nasce la timida speranza che coloro che hanno tramato a danno della nostra economia possano rinsavire e facciano quindi rientrare i capitali in Italia. Per questo motivo, voteremo a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 543, con le modifiche introdotte dal Senato. Restano però — e voglio qui ribadirlo — i problemi di fondo del movimento valutario, che ha bisogno di una nuova normativa, più ampia, più dettagliata e — vorrei dire — più coordinata. Credo che troppi provvedimenti legislativi si siano per così dire accavallati, per cui c'è anche qualche difficoltà nella loro interpretazione ed attuazione, senza naturalmente negare agli scambi con l'estero, e quindi a tutte le conseguenze del movimento valutario, la funzione primaria che essi hanno in una economia che vuole essere dinamica, compatibile, equilibrata, e che per difendersi non può rinchiudersi nei propri confini, in una difesa che spesso rischia di evocare un'autarchia superata e inconcepibile in un paese libero.

Vorrei ricordare a questo proposito — è solo un breve riferimento — che torna di attualità il problema dell'unità europea, di quella unità europea per la quale ci siamo battuti e che per un gioco dei paesi ricchi contro i poveri ancora una volta ci vede relegati al ruolo di *partners* di categoria B. A parte comunque il discorso europeo, sul piano politico ed economico è necessario affrontare seriamente il problema del risanamento dell'economia: solo così potremo debellare definitivamente il fenomeno della fuga dei capitali all'estero.

È con questa intenzione che il gruppo socialdemocratico, nella speranza che la nostra economia possa effettivamente riprendersi, darà voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pennacchini. Ne ha facoltà.

PENNACCHINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli interventi espressi in termini positivi, i consensi manifestati prima al Senato e poi alla Camera, sia in sede di Commissione, sia in Assemblea, da varie parti politiche, nei confronti del provvedimento oggi al nostro esame, corrispondono sostanzialmente alle finalità di esso, inteso — come ha rilevato il ministro del commercio con l'estero — a rendere più agevole la ricognizione della consistenza e della distribuzione dei patrimoni all'estero facilitandone il rientro, senza particolari incentivi, ma anche senza vessazioni. Con gli emendamenti a mano a mano introdotti nel provvedimento nel corso del suo iter parlamentare, si sono volute colmare varie lacune che erano emerse, completando la normativa ed equilibrando altresì il trattamento delle diverse fattispecie. Mi sia consentito fare qui un rilievo di natura essenzialmente giuridica, già per altro trattato nell'attuale dibattito. Una ulteriore grave lacuna che rende estremamente monco il provvedimento in questione è quella relativa al mancato accoglimento presso l'altro ramo del Parlamento dell'emendamento del Governo all'articolo 2-ter — di cui all'articolo 3 del disegno di legge di conversione — introdotto dal Senato. Tale emendamento disponeva: « In deroga a quanto previsto dall'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la somma da pagare per l'estinzione dei reati di contrabbando doganale, connessi con la indebita utilizzazione di navi o di imbarcazioni da dipor- to iscritte nei registri nazionali ai sensi dell'articolo 2, lettera d), sempre che detta utilizzazione sia avvenuta in epoca precedente all'iscrizione, è fissata nella misura unica di lire 20 mila per ogni tonnellata di stazza lorda, fermo restando l'obbligo del preventivo pagamento dei diritti doganali, determinati secondo le aliquote vigenti alla data dell'iscrizione medesima e sulla base del valore imponibile riferito alla stessa data. In tali casi l'estinzione dei reati non comporta l'applicazione della confisca ».

Non si può non dimenticare che il problema dell'unità del naviglio è stato uno dei più sentiti presso la pubblica opinione. Di esso si è assai spesso trattato in questi ultimi tempi. Ricordo ciò che lo stesso sottosegretario di Stato per le finanze,

onorevole Azzaro, ebbe a precisare al Senato (cito dal *Resoconto Sommario* della seduta del 30 settembre scorso): « Premesso che l'emendamento va visto in relazione con la lettera d) del nuovo articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, fa presente che, proponendo una deroga all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, si è mirato a raggiungere il risultato di rendere più conveniente il rientro dei natanti da dipor- to in Italia, diminuendo la somma complessiva da pagare per l'estinzione del reato di contrabbando nel quale comunque i proprietari italiani dei natanti con bandiera estera incorrerebbero. Nello stesso tempo l'amministrazione finanziaria si impegna a non procedere alla confisca, che è prevista per i reati di contrabbando ».

Occorre in proposito essere realistici, ove non intervenga, oltre alle sanatorie amministrative di cui trattano gli articoli approvati dal Senato, anche l'indispensabile sanatoria prevista dall'emendamento suddetto, si può essere certi che per il settore dei natanti e del naviglio questa legge rimarrà del tutto inoperante, venendo meno alle sue precipue finalità. Dallo stesso sottosegretario, infatti, è stato ricordato che, in base al testo unico della normativa in materia doganale e alla stregua della convenzione di Ginevra, chi riconosca la proprietà del natante che rientra in Italia risulta perseguibile per il reato di contrabbando.

Infine, debbo rammentare che anche il relatore, onorevole Mannino, in Commissione ebbe a lamentarsi della mancata approvazione dell'emendamento in questione, rilevando come esso fosse la logica conseguenza dell'attuale formulazione dell'articolo 3. Il relatore, del resto, ha ricordato questo problema, anche se brevemente, durante la sua relazione introduttiva in Assemblea.

Questo mancato completamento della legge causa inoltre gravissime disparità tra i proprietari dei natanti che hanno già effettuato l'importazione e coloro che debbono ancora effettuarla. In proposito debbo rilevare che la procura della Repubblica di Lucca e la procura generale di Firenze, presso le quali pende il maggior numero delle cause in questione, hanno già dichiarato estinte molte azioni penali per il reato di contrabbando per coloro che hanno provveduto alla nazionalizzazione dei natanti sulla base dell'articolo 2 della legge n. 159, la quale parlava genericamente di sanzioni valutarie e fiscali, facendo rientrare nelle

sanzioni fiscali anche quelle doganali per reato di contrabbando. Invece nella normativa che si sta approvando, con l'attuale specifico riferimento alle sanzioni amministrative, sarà impossibile ritenere applicabile ai casi di contrabbando una causa di estinzione della punibilità. Conseguentemente, coloro che nazionalizzeranno i natanti oggetto di possibili procedimenti giudiziari dopo il 10 ottobre non potranno fruire delle condizioni di non punibilità, mentre in tutti gli altri casi è ben lecito ritenere che non si verificheranno certo, con il mantenimento della punibilità, gli attesi rientri dei natanti con bandiera straniera.

Mi rendo conto dell'estrema ristrettezza dei tempi e, a questo riguardo, vedo ripetersi, anche in questa occasione, una situazione che si verifica in modo pressoché costante ogni qualvolta il Parlamento è chiamato alla conversione in legge di un decreto-legge: quella che fa assorbire gran parte dei sessanta giorni disponibili a quel ramo del Parlamento che lo esamina per primo, lasciando pochissimo spazio all'altro ramo, costretto non solo ad un esame affrettato, ma impossibilitato ad apportare modifiche migliorative per timore che, con lo scadere del termine costituzionale, il provvedimento, anche se nel complesso positivo, possa decadere. Ciò mi pare, se non formalmente, sostanzialmente incostituzionale e confido nella vigile sensibilità dei Presidenti delle due Camere perché sia consentito d'ora innanzi ad ogni Assemblea un lasso di tempo adeguato per un esame accurato dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e per apportare modifiche da trasmettere all'altro ramo del Parlamento, senza il rischio di una incombente decadenza.

Anche in questo caso — dicevo — ogni emendamento migliorativo è reso impossibile dalla ristrettezza dei tempi. Non mi resta quindi che confidare che il Governo, nella sua replica, in armonia con quanto già sostenuto, si impegni a presentare o ad assecondare — nel caso di una iniziativa parlamentare — un progetto di legge contenente le necessarie norme integrative che ho illustrato, allo scopo di rendere il provvedimento organico e completo, di consentire una perequazione di trattamento, di legalizzare tante situazioni previo introito per l'erario di una somma non lieve (che si aggira intorno alla metà del valore del natante), di consentire una ripresa del flusso turistico nel settore e di riaccendere una speranza per tanti lavoratori portuali im-

provvisamente rimasti privi di fonti di sostentamento.

In questa certezza, desidero esprimere il pieno consenso al provvedimento oggi al nostro esame ed il vivo apprezzamento del mio gruppo al Governo per l'opportunità e l'incisività del decreto-legge che ci apprestiamo a convertire.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

**COSTA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la mia, in realtà, sarà più che altro una dichiarazione di voto, perché mi sembra che la discussione su questo disegno di legge di conversione sia stata particolarmente ampia sia in sede di Commissione sia presso il Senato. Mi sembra altresì che alla discussione venga attribuita una vasta portata di natura generale, anche se, per quanto riguarda l'applicabilità concreta delle norme, e cioè l'efficacia del decreto nella risoluzione dei casi concreti, ciò non sarebbe particolarmente necessario, dati i risultati deludenti che si sono avuti e che è legittimo attendersi per il futuro. Ciò va detto, non tanto per criticare il contenuto o l'impostazione delle singole norme, quanto per stabilire un rapporto tra esse e la situazione economica generale, o meglio tra esse e la situazione politica che è a monte della situazione economica.

Evidentemente, se si prescinde da queste considerazioni, se ci si distacca da una visione generale, il risultato della legge non potrà che essere frammentario.

Vorrei fare, innanzitutto, una considerazione di carattere generale circa il decreto-legge. Sia il relatore, sia l'onorevole Santagati hanno posto l'accento sul fatto che il decreto-legge, quando è stato varato dal Governo, era formato da sei o sette righe, mentre ora si estrinseca in quattro articoli. Lo stesso Governo ha presentato alcuni emendamenti, rendendo le caratteristiche del testo al nostro esame sostanzialmente diverse da quelle del decreto-legge iniziale. A parte le incertezze, che potrebbero essere determinanti, in relazione all'articolo 2, vi è il fatto che il decreto-legge, così come si presenta, rischia di far esprimere un giudizio assolutamente « strozzato », perché, bene o male, un'approvazione deve essere data in questa sede entro 4 o 5 giorni dalla scadenza, anche se *oborto collo*, salvo che si rilevino crepe

particolarmente rilevanti o si verificano fenomeni per i quali il voto debba essere negativo. Diversamente, proprio per la struttura portante di un settore economico così delicato, non ci si può astenere dall'esprimere un voto positivo, anche se in modo sbrigativo.

Vorrei richiamare l'attenzione della Presidenza su questo aspetto, affinché in futuro non si debba più arrivare, perché il tempo stringe, ad una decisione che deve essere sostanzialmente favorevole, anche per una norma che non del tutto si approva. È da dire, comunque, che gran parte delle norme sono da noi condivise, perché il testo tende, più che a riportare certi capitali in Italia, ad evitarne altri deflussi. Il provvedimento indubbiamente ha la caratteristica di dare certezza alle situazioni pregresse, a patto che non si proroghi ulteriormente l'efficacia di questa norma nel tempo, con decreto-legge o con altra soluzione legislativa. Occorre comunque coordinare questa legge con tutte le altre norme in materia, in modo che si realizzi per il cittadino una situazione di tranquillità ed anche di equità e di perequazione.

Vorrei ancora fare osservare che, dopo aver ascoltato la discussione svoltasi in quest'aula, si ha l'impressione che venga data una valutazione non tanto tecnica delle singole norme, quanto politica ed economica. Tale sensazione si ricava dalla constatazione dell'impotenza di queste norme che per molti casi difficilmente saranno applicabili e in altri casi non saranno capaci di sollecitare il rientro dei capitali dall'estero, al fine di risollevare la nostra situazione economica. Questo perché? Perché, evidentemente, le leggi della economia sfuggono alle sanzioni penali, sia quando queste aggravano le conseguenze penali di un certo fatto sia quando attenuano tali conseguenze penali con una amnistia, con un condono e via dicendo. Le leggi dell'economia sono leggi che nascono da situazioni psicologiche e da situazioni di fiducia, anche quando si tratta, anzi maggiormente quando si tratta di fenomeni deteriori e censurabili. Quindi il problema si colloca a monte e a monte va risolto, perché diversamente l'applicazione di queste misure, con l'aggravamento di certe sanzioni di natura penale, non può risolvere certe situazioni, così come pure l'attenuarsi delle sanzioni stesse, sotto forma di condono o di amnistia, come è già stato detto in precedenza, non ha un'efficacia risolutiva. Non direi comunque

che tali norme siano dei palliativi, dico soltanto che rischiano di essere delle norme che con il tempo cadono in disuso.

Concludo annunciando il voto favorevole del mio gruppo al provvedimento, pur con le riserve che sono state in precedenza svolte.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mannino.

**MANNINO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la larga convergenza che è emersa nel corso del dibattito stia a provare la validità sostanziale delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 543, così come integrato e modificato dal Senato.

Vorrei soltanto ricordare che lo scopo precipuo di questo complesso di norme è quello di evitare che si abbia a manifestare ulteriormente il fenomeno delle esportazioni di capitali. Sotto questo aspetto, ritengo ancora opportuno sottolineare che avere trasformato l'illecito amministrativo in illecito penale rappresenta una vera spada di Damocle per chi dovesse tentare di ripetere le operazioni di trafugamento di capitali. È cioè necessario, prima ancora che provocare il rientro dei capitali già fuggiti, evitare che altri capitali possano continuare a fuggire.

Vi sono altri obiettivi del sistema normativo che viene così a delinarsi: sono quelli che riguardano la ricognizione dei patrimoni all'estero e poi, da ultimo, anche un insieme di agevolazioni, che tuttavia sono compatibili con il primo obiettivo della legge, e che riguardano l'eventuale rientro di capitali.

Le disposizioni in esame cercano di coprire tutti gli aspetti di questa problematica, almeno per quelli che si sono resi più evidenti. Non è però escluso che questo problema abbia altre facce — io lo considero un problema piuttosto poliedrico — non ancora illuminate da questo quadro legislativo; ed avevo infatti sottolineato nella relazione — e il rilievo è stato anche colto da altri colleghi intervenuti nel dibattito — che sarà probabilmente necessario che in un momento successivo il Parlamento prenda in esame le ulteriori eventuali misure che il Governo proporrà di adottare.

L'onorevole Colucci si è voluto soffermare in particolare sugli aspetti di carattere generale del problema. Non credo di dover fare lunghe osservazioni: nel paese è aperto il dibattito politico sull'ampiezza, le dimensioni e le cause della crisi e sulle sue possibili prospettive. Non basta ricordare soltanto le omissioni di passati Governi, anche perché quelle responsabilità coinvolgerebbero schieramenti politici più vasti. Occorre invece sottolineare la necessità che il paese, tutto insieme, compia uno sforzo per uscire dalla situazione. Siamo anche convinti che la condizione preliminare per l'auspicato rientro dei capitali non sia costituito dall'insieme delle agevolazioni — sanatorie, condoni, amnistie — che si vogliono elargire, ma sia il risanamento della situazione economica, il ripristino del senso di fiducia e di sicurezza, il sentimento della solidarietà nazionale: quel sentimento nei cui riguardi alcuni episodi verificatisi nella nostra società non sono certo confortanti.

Ritengo pertanto che il disegno di legge debba essere approvato nel testo del Senato, anche per motivi che attengono alla scadenza del 10 ottobre. È stata sollevata la questione più generale che attiene alla regolamentazione e alla disciplina dei lavori parlamentari nel caso di esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge. Posso condividere, a titolo personale, alcuni suggerimenti, che ritengo debbano essere rimessi alla Presidenza della Camera. Ritengo comunque non sia opportuno, in questa fase, apportare al provvedimento ulteriori modifiche che potrebbero provocare, come è stato osservato, un vuoto legislativo che è molto più pericoloso di quanto non lo siano gli eventuali vuoti che lasciano le aperte disposizioni in esame.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il signor ministro del commercio con l'estero.

**OSSOLA, Ministro del commercio con l'estero.** Signor Presidente, onorevoli deputati, come ho già avuto occasione di affermare nell'altro ramo del Parlamento e alla Commissione di merito della Camera e come ha sottolineato l'onorevole Colucci, le modifiche alla legge n. 159 che sono sottoposte alla vostra approvazione assicurano un migliore equilibrio fra gli obiettivi che la legge stessa si propone: quello di punire severamente gli evasori valutari, anche con la reclusione fino a sei anni nei casi più gravi; quello di conoscere l'entità e la

distribuzione geografica del patrimonio italiano finora detenuto illecitamente all'estero e rientrante nella legalità; quello, infine, di far rientrare i capitali in Italia secondo procedure, come ha ricordato l'onorevole Pennacchini, che non sono né incentivanti né vessatorie.

Le modifiche sono il frutto di un'iniziale, approfondita riflessione di esperti valutari, fiscali e giuridici, ma soprattutto sono il risultato di un confronto costruttivo fra il Governo e le forze democratiche in Parlamento. A quest'ultimo riguardo debbo dire che le discussioni in sede di Commissioni parlamentari e in aula sono state l'occasione non soltanto di un chiarimento della materia, tecnicamente assai complessa, ma di suggerimenti e proposte, da parte di ogni gruppo, largamente accolti. È mia impressione che, se sussistono ancora delle aree di insoddisfazione, queste sono molto limitate in confronto alla larga area di consenso.

Le modifiche alla legge n. 159 approvate in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 543, che proroga di tre mesi il termine per la dichiarazione degli averi illecitamente costituiti all'estero, disciplinano un settore che era stato trascurato dalla legge n. 159: quello, cioè, delle attività possedute in Italia da residenti sotto fittizia copertura straniera. Inoltre, le categorie di attività a cui la dichiarazione si applica sono meglio definite sotto il profilo giuridico e operativo (disponibilità valutarie e liquide trasferibili, azioni, obbligazioni e titoli similari, crediti, immobili e investimenti diretti, altre attività mobiliari diverse dalle precedenti, e in particolare le cosiddette « navi-ombra » e gli oggetti d'arte). Infine, il trattamento riservato a ciascuna di queste attività è reso coerente con il loro maggiore o minore grado di realizzo: queste lacune, come ha ricordato l'onorevole Antoni, sono state colmate.

Per tutte queste attività sussiste l'obbligo della dichiarazione entro il 19 novembre se possedute alla data stessa; quelle costituite dopo il 6 marzo 1976 rientrano nella fattispecie penalmente perseguibile. Le disposizioni di rilievo sono state già ampiamente illustrate dal relatore, per cui non desidero abusare del tempo prezioso degli onorevoli parlamentari ricordandole in dettaglio. Mi limiterò a ringraziare, per i loro contributi chiarificatori nel dibattito, gli onorevoli deputati che sono intervenuti; oltre a quelli che ho citato, gli onorevoli Ciampaglia e Costa.

Signor Presidente, ho detto all'inizio del mio intervento che questa legge non è vessatoria: non lo è per coloro che desiderano mettersi in regola e rientrare nel novero dei cittadini onesti, rispettabili ed ossequienti della legge. Coloro che fanno la dichiarazione entro il 19 novembre prossimo — avverto che il termine è molto vicino — e provvedono agli adempimenti previsti, non incorrono in alcuna sanzione amministrativa. A questi cittadini dico che non hanno nulla da temere: pagheranno le imposte indirette dovute e pagheranno le imposte dirette oppure la sostitutiva del 15 per cento. Pagheranno, cioè, quello che avrebbero dovuto pagare se non avessero commesso ciò che all'epoca era soltanto un illecito amministrativo. Mi rivolgo a questi cittadini, non solo agli incalliti evasori, che certamente sono una minoranza, ma soprattutto ai medi risparmiatori, illusi da pseudo-consiglieri, che spesso hanno loro procurato solo dei cattivi affari, per invitarli a rientrare nella legalità. Lo facciano al più presto; rivolgendosi ad una banca, secondo procedure molto semplici che saranno indicate. Passeranno così notti meno angosciose, meno insonni, se non altro perché avranno i loro soldi sottomano e non in gestione di speculatori senza scrupoli. È loro interesse farlo.

Mi rivolgo anche a quei cittadini che, nonostante queste formali assicurazioni, ritenessero, furbescamente, di potersi sottrarre alla dichiarazione dei loro averi illecitamente defenuti all'estero. Per essi non ci sarà via di scampo! La legge sarà inflessibile: sono previste pene di reclusione fino a sei anni per illeciti di importo superiore ai quindici milioni, con l'aggiunta di una multa fino al quadruplo del valore di questi averi. Non dubitino costoro, che abbiamo i mezzi per scoprirli. Ci avvarremo del nucleo speciale di polizia valutaria, già costituito; ci avvarremo del servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, convenientemente rafforzato, che utilizzerà il sistema di rilevazione statistica in corso di perfezionamento; ci avvarremo, infine, del corpo ispettivo della Banca d'Italia. Inviterò l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito dei miei poteri, ad intensificare i controlli sui ricavi e sui mancati introiti delle esportazioni, sulle assegnazioni turistiche, sugli utilizzi delle carte di credito, nonché su una gamma di pagamenti di servizi, a titolo di provvigioni, brevetti, e via dicendo.

Concludendo, pene severissime per i recidivi dell'illecito; accoglimento senza bastonature e senza premi di coloro che rientrano nella legalità. Lo facciano, lo facciano presto, nel loro interesse.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

**STELLA, Segretario,** legge:

**ART. 1.**

« È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie ».

(È approvato).

**ART. 2.**

« Nell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, dopo il terzo, è inserito il seguente comma:

« Il residente che, costituendo enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana, fa apparire beni sili o attività svolte in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, viene inserito il seguente:

« Agli effetti dell'articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, per 'residenza all'estero' si intende il periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo ».

(È approvato).

## ART. 3.

« L'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, è sostituito con i seguenti:

ART. 2. — Chiunque alla data del 19 novembre 1976 possiede all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, è tenuto, con le modalità stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi, a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il 19 novembre 1976 ed a provvedere ai seguenti altri adempimenti:

a) cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente, entro il 19 febbraio 1977, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili;

b) depositare ai sensi dell'articolo 11 del decreto 22 dicembre 1975 del ministro del commercio con l'estero, esclusa comunque ogni facoltà di deroga ivi prevista, entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli che non costituiscono investimenti diretti ai sensi delle disposizioni valutarie e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita;

c) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione, vendita o liquidazione, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti;

d) vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal ministro del commercio con l'estero di concerto con i ministri competenti.

Ai fini fiscali si attribuisce all'importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data di iscrizione nei pubblici registri.

È concessa facoltà di importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte.

L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi precedenti si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla cessione di cui alle lettere a), c) e d) o al deposito di cui alla lettera b) e alla presentazione della domanda di importazione di cui alla lettera d).

L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito con la multa fino a lire 500 mila ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a 15 milioni di lire, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana.

ART. 2-bis. — I residenti che, tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976 possono, entro il maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente articolo 2 dei quali ricorrono i presupposti.

Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio stesso.

Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si considerano effettuate a titolo oneroso.

**ART. 2-ter.** — Coloro che osservano le prescrizioni del precedente articolo 2, compresi quelli che si sono avvalsi o intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2-bis, possono versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le modalità stabilite con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività indicati nella dichiarazione di cui al primo comma del predetto articolo 2, ovvero dell'ammontare versato ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo. Il versamento preclude ogni accertamento, dipendente dalla sopravvenuta conoscenza delle suddette disponibilità o attività, ai fini delle imposte sul reddito relative al periodo di imposta in corso alla data in cui è stato effettuato e a quelli precedenti. Ove venga accertato che l'ammontare o il valore indicato sia inferiore di oltre il 15 per cento a quello effettivo, il versamento è imputato alle maggiori imposte dovute in dipendenza dell'accertamento ».

(È approvato).

#### ART. 4.

« Le disposizioni degli articoli 2, 2-bis e 2-ter della legge 30 aprile 1976, n. 159, come risulta modificata dall'articolo precedente, si applicano anche in relazione alle dichiarazioni fatte e ai versamenti effettuati prima della entrata in vigore della presente legge.

È tuttavia escluso, relativamente ai titoli depositati entro il 20 settembre 1976, l'obbligo di vendita di cui all'articolo 2, lettera b) della legge 30 aprile 1976, n. 159 ».

(È approvato).

**PRÉSIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Annunzio di proposte di legge.

**PRÉSIDENTE.** Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

**MAGGIONI:** « Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali. Modifiche alle leggi 4 agosto 1975, n. 389, e 15 novembre 1973, n. 734 » (512);

**GUARRA** ed altri: « Nuovo ordinamento delle attività urbanistiche » (513);

**RAUTI** e **SANTAGATI:** « Riduzione dell'aliquota dell'IVA per i prodotti in vendita obbligatoria nelle farmacie » (514);

**MANCO:** « Presenza degli avvocati nelle commissioni d'esami a procuratore legale » (515);

**RAUTI** e **GUARRA:** « Nuova disciplina degli alloggi locati con patto di futura vendita » (516);

**RAUTI** ed altri: « Risanamento urbanistico » (517);

**DELFINO** ed altri: « Sistemazione definitiva del personale dei ruoli speciali ad esaurimento dell'amministrazione dello Stato » (518);

**BAGHINO:** « Riconoscimento, a tutti gli effetti, del servizio prestato dai giovani della classe 1922 ed altre arruolatisi nei battaglioni volontari della GIL nel periodo giugno-dicembre 1940 » (519);

**VALENSISE** e **TRIPODI:** « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla recrudescenza della criminalità in Calabria, sulle incidenze mafiose nelle attività economiche private e pubbliche e nelle attività connesse alle attribuzioni di posti di lavoro » (520);

**FRANCHI** ed altri: « Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, riguardanti l'elezione popolare diretta del sindaco e del presidente della provincia, la nomina della giunta comunale e provinciale e l'integrazione del consiglio comunale e provinciale con la rappresentanza delle categorie morali, economiche e sociali » (521);

**TRIPODI** ed altri: « Istituzione di una università statale a Reggio Calabria » (522);

**GUARRA** ed altri: « Modifica alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (523);

**CORVISIERI** e **PINTO:** « Disposizioni sull'aborto » (524);

**DE COSMO** ed altri: « Qualificazione dell'attività istituzionale svolta dagli enti ospedalieri ai fini tributari » (525);

« **MELLINI** ed altri: » Norme di attuazione della libertà e garanzie costituzionali previste per i militari. Abrogazione e mo-

dificazione di norme del codice penale militare di pace. Ordinamento giudiziario militare. Delegazione al Governo per l'emanazione di disposizioni sulla disciplina degli appartenenti alle forze armate. Rappresentanza unitaria militare" (526).

GARGANI ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (527);

GARGANI: « Disposizioni per gli insegnanti di musica ammessi con riserva ai corsi speciali di abilitazione indetti con decreto ministeriale 6 dicembre 1971, n. 1074 » (528);

GARGANI: « Norme per una uniforme attribuzione del trattamento pensionistico di quiescenza al personale che viene iscritto a enti diversi in dipendenza del trasferimento per soppressione di enti pubblici o privati e per trasformazione di enti ospedalieri privati in enti ospedalieri pubblici » (529);

GARGANI ed altri: « Modifica degli articoli 449 e 450 del codice penale, concernenti i delitti colposi di danno e di pericolo » (530);

GARGANI ed altri: « Immissione dei direttori didattici idonei del concorso a posti di ispettori scolastici nel ruolo degli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione » (531);

GARGANI: « Assistenza sanitaria e riconoscimento pensionistico in favore degli esattori comunali e consorziali delle imposte dirette, con concessione di gestione esattoriale da almeno un decennio » (532).

Saranno stampate e distribuite.

#### Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro Galeotti Marcello, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 15);

contro il deputato Sposetti, per il reato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 lu-

glio 1947, n. 708 (violazione delle norme sulla previdenza per i lavoratori dello spettacolo) (doc. IV, n. 16).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

#### Convalida di deputati.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

##### *Collegio II (Cuneo-Alessandria-Asti):*

Fracchia Bruno, Manfredi Giuseppe, Mirate Aldo, Giolitti Antonio, Carlotto Natale Giuseppe, Mazzola Francesco Vittorio, Sobrero Francesco Secondo, Orione Franco Luigi, Armella Angelo, Gasco Pier Luigi, Goria Giovanni Giuseppe;

##### *Collegio III (Genova-Imperia-La Spezia-Savona):*

Natta Alessandro, D'Alema Giuseppe, Antoni Varese, Dulbecco Francesco, Nobrasco Giuseppe, Ricci Raimondo, Bini Giorgio, Ceravolo Sergio, Gambolato Pietro, Manfredi Manfredi, Cattanei Francesco, Boffardi Ines, Orsini Bruno, De Petro Mazarino, Zoppi Pietro, Russo Carlo, Revelli Emidio, Baghino Francesco Giulio, Pertini Alessandro, Accame Falco;

##### *Collegio V (Como-Sondrio-Varese):*

Corghi Vincenzo, Pellegatta Maria Agostina, Alborghetti Guido, Lodolini Francesca, Pucciarini Giampiero, Zuccalà Michele, Ferrari Marte, Zamberletti Giuseppe, Aliverti Gianfranco, Martinelli Mario, Portatadino Costante, Citterio Ezio, Moro Paolo Enrico, Casali Francesco, Galli Luigi Michele, Forni Luciano;

##### *Collegio VII (Mantova-Cremona):*

Sandri Renato, Bardelli Mario, Caruso Antonio, Novellini Enrico, Vincenzi Bruno Umberto, Maroli Fiorenzo, Zaniboni Antonino;

##### *Collegio VIII (Trento-Bolzano):*

de Carneri Sergio, Riz Roland, Gamper Hugo, Benedikter Johann Hans, Piccoli Flaminio, Kessler Bruno, Pisoni Ferruccio;

*Collegio X (Venezia-Treviso):*

Pellicani Giovanni, Tessari Alessandro, Cacciari Massimo, Tessari Giangiacomo, Sarri Milena in Trabujo, De Michelis Gianni, Moro Dino, Anselmi Tina Maria, Degan Costante, Zambon Bruno, Corder Marino, Boldrin Anselmo, Malvestio Piergiovanni, Rocelli Gian Franco, Marton Giuseppe;

*Collegio XI (Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone):*

Baracetti Arnaldo, Colomba Giulio, Fortuna Loris, Bressani Pier Giorgio, Fioret Mario, Santuz Giorgio, Orsini Gianfranco, Fusaro Leandro, Marocco Mario;

*Collegio XII (Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì):*

Fanti Guido, Giadresco Giovanni, Alici Francesco Onorato, Bosi Giovanna in Maramotti, Flamigni Sergio, Rubbi Antonio, Buzzoni Giovanni, Gualandi Enrico, Olivi Mauro, Colonna Flavio, Lodi Adriana in Faustini Fustini, Codrignani Giancarla, Preti Luigi, Biasini Oddo, Zaccagnini Benigno, Cristofori Adolfo, Tesini Giancarlo, Marabini Virginiangelo, Cappelli Lorenzo, Sanesse Nicolamaria Antonio, Rubbi Emilio, Servadei Stefano, Giovanardi Alfredo;

*Collegio XIII (Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia):*

Iotti Leonilde, Bertani Eletta, Triva Rubes, Granati Caruso Maria Teresa, Baldassi Vincenzo, Miana Silvio, Bottarelli Piergiorgio, Cravelli Mario, Bocchi Fausto, Arfè Gaetano, Zucconi Guglielmo, Bortolani Franco, Mora Giampaolo, Cuminetti Sergio, Borri Andrea, Morini Danilo;

*Collegio XIV (Firenze-Pistoia):*

Galluzzi Carlo Alberto, Fabbri Adriana in Seroni, Tesi Sergio, Toni Francesco, Niccoli Bruno, Cecchi Alberto, Raicich Marino, Pagliai Morena Amabile, Cerrina Ferroni Gianluca, Mariotti Luigi, La Pira Giorgio, Speranza Edoardo, Iozzelli Giovan Carlo, Pezzati Sergio, Pontello Claudio;

*Collegio XV (Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara):*

Bernini Bruno, Tamburini Rolando, Bernardini Vinicio, Vagli Rosalia Maura, Moschini Renzo, Fachini Adolfo, Da Prato Francesco, Labriola Silvano, Martini Maria

Eletta, Danesi Emo, Lucchesi Giuseppe, Licheri Pier Giorgio, Bambi Moreno;

*Collegio XVII (Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno):*

Barca Luciano, Cappelloni Guido, Carandini Guido, Guerrini Paolo, Pecchia Maria Augusta, Ianni Guido, Carloni Andreucci Maria Teresa, Tiraboschi Angelo, Forlani Arnaldo, Foschi Franco, Merloni Francesco, Sposetti Giuseppe, Castellucci Albertino, Sabbatini Gianfranco, Silvestri Giuliano;

*Collegio XVIII (Perugia-Terni-Rieti):*

Conti Pietro, Scaramucci Alba in Guaitini, Ciuffini Fabio Maria, Bartolini Mario Andrea, Manca Enrico, Malfatti Franco Maria, Radi Luciano, Micheli Filippo, De Poi Alfredo;

*Collegio XXI (Campobasso-Isernia):*

Marraffini Alfredo, La Penna Girolamo, Sedati Giacomo, Vecchiarelli Bruno;

*Collegio XXIII (Benevento-Avellino-Salerno):*

Amarante Giuseppe, Adamo Nicola, Biamente Tommaso, Conte Antonio, Forte Salvatore, Covelli Alfredo, Guarra Antonio, Quaranta Enrico, De Mita Luigi Ciriaco, Scarlato Vincenzo, Zarro Giovanni, Bianco Gerardo, Gargani Giuseppe Alfonso Antonio, D'Arezzo Bernardo, Mastella Mario Clemente, Lettieri Nicola, Amabile Giovanni;

*Collegio XXVII (Cutanzaro-Cosenza-Reggio Calabria):*

Villari Rosario Virgilio, Ambrogio Franco Pompeo, Lamanna Giovanni, Riga Grazia Vittoria, Monteleone Saverio, Martorelli Francesco, Colurcio Giovanni Battista, Marchi Dascola Enza, Tripodi Antonino, Valensise Raffaele, Mancini Giacomo, Principe Francesco, Pucci Ernesto, Antoniozzi Dario, Misasi Riccardo, Bova Francesco, Mantella Guido, Napoli Vito, Tassone Mario, Nucci Guglielmo, Quattrone Francesco Consolato;

*Collegio XXIX (Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta):*

Occhettó Achille, La Torre Pio, Arnone Mario Calogero, Bacchi Domenico, Spataro Agostino, Miceli Vincenzo, Fantaci Giovanni, Nicosia Angelo, Lo Porto Guido, Gioia Giovanni, Ruffini Attilio, Sinesio Giuseppe, Lima Salvatore, Mannino Calogero, Del Castil-

lo Benedetto, Pumilia Calogero, La Loggia Giuseppe, Giglia Luigi, Russo Ferdinando, Matta Giovanni, Bassi Aldo Mario, Lauricella Salvatore, Saladino Gaspare;

*Collegio XXX (Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano):*

Cardia Umberto, Berlinguer Giovanni, Mannuzzu Salvatore, Cocco Maria, Macciotta Giorgio, Pani Mario, Pazzaglia Alfredo, Tocco Giuseppe, Cossiga Francesco, Segni Mariotto detto Mario, Del Rio Giovanni, Pisanu Giuseppe, Carta Gianuario Salvatore, Garzia Raffaele, Molè Carlo;

*Collegio XXXI (Aosta):*

Millet Ruggero;

*Collegio XXXII (Trieste):*

Cuffaro Antonino, Tombesi Giorgio, Belci Corrado.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

**Annunzio di convocazione  
delle Camere in seduta comune.**

PRESIDENTE. Ricordo che domani mattina alle 10 si terrà la riunione del Parlamento in seduta comune per procedere alla elezione di dieci membri del Consiglio superiore della magistratura.

**Annunzio di interrogazioni  
e di una interpellanza.**

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 7 ottobre 1976, alle 16,30:

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli

articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (*approvato dal Senato*) (496);

— *Relatori:* Porcellana e Ciuffini.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, concernente integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (466);

— *Relatore:* Pellizzari.

4. — *Volazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159 (*approvato dal Senato*) (495).

La seduta termina alle 19,40.

**Ritiro di documenti  
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

risoluzione in Commissione n. 7-00005 del 28 settembre 1976;

interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00054 del 28 settembre 1976;

interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00059 del 28 settembre 1976;

interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00066 del 28 settembre 1976;

interrogazione a risposta scritta numero 4-00523 del 28 settembre 1976.

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**MALAGUGINI, QUERCIOLO, TORTORELLA, CARRÀ, BALBO DI VINADIO, BALDASSARI, CALAMINICI, CHIOVINI CECILIA, CORRADI NADIA, LEONARDI, MARGHERI, VENEGONI E ZOPPETTI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere di quali notizie dispone e quali valutazioni è in grado di esprimere in ordine al grave attentato, di chiara matrice fascista, compiuto la scorsa notte ai danni della Federazione milanese del PCI.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per i quali sono state sospese le normali misure di sorveglianza della sede della Federazione comunista proprio nel corso di una « settimana anticomunista » promossa da organizzazioni neofasciste, e, più in generale, tenuto conto delle reiterate denunce di episodi di violenza e intimidazione fascista verificatisi nella città di Milano, quali provvedimenti sono stati adottati per prevenirli e per identificarne i responsabili. (5-00093)

**FERRARI MARTE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali effetti economici concretamente si siano determinati nell'area territoriale dei comuni di Cesano Maderno, Meda, Seveso e Desio dal 10 luglio 1976 a seguito della « nube tossica » dell'ICMESA e più specificamente per conoscere:

quante aziende, il settore produttivo, la categoria (artigiane, contadine, commerciali) siano state chiuse o abbiano cessato to-

talmente o parzialmente la attività lavorativa e nel caso di orario parziale quali sono gli orari effettivamente svolti;

quante imprese hanno dipendenti e in quali settori sono iscritti alla Camera del commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

gli eventuali dipendenti sono uomini, donne e inferiori ai 18 anni;

quante imprese hanno ripreso l'attività lavorativa a tutt'oggi e in che attività merceologiche e con quanti dipendenti rispetto agli occupati del 10 luglio 1976;

quali previsioni di ripresa si prevedono per le altre attività che eventualmente sono ancora ferme;

se vi sono stati licenziamenti, o dei dimessi volontariamente fra gli occupati nelle imprese dei comuni interessati alla « nube tossica Icmesa »;

se vi sono aziende, o cittadini che hanno presentato domanda di danni, o che hanno subito conseguenze anche fuori dai quattro comuni;

quante sono le aziende che hanno presentato domanda di cassa integrazione guadagnata e per quanti dipendenti all'INPS di Milano;

quante aziende hanno ripreso la loro attività in nuove strutture industriali diverse da quelle occupate il 10 luglio 1976;

quanti sono i lavoratori che hanno presentato domanda di disoccupazione presso gli uffici di collocamento per i fatti Icmesa;

quanti sono i pensionati sociali, civili, di guerra, e pensionati in generale considerati dalla legge aventi un'entità pensionistica inferiore alle lire 100 mila mensili;

quante sono le aziende artigiane, contadine, commerciali che hanno subito « gravi danni »;

quante sono le famiglie che hanno avuto un nuovo alloggio in affitto. (5-00094)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**SARRI TRABUJO MILENA, ROCELLI E DE MICHELIS.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se, dopo l'incontro del Ministro con la delegazione di lavoratori dei magazzini frigoriferi SAFI a San Basilio di Venezia, intenda prendere delle iniziative atte a superare l'attuale crisi degli stessi;

se sia a conoscenza che tali magazzini portano un incremento al traffico portuale veneziano il quale già versa in condizioni difficili;

se sia a conoscenza che tali magazzini stanno per essere liquidati dal proprietario signor Fiorotto e che questo comprometterebbe non solo l'occupazione ma il servizio che gli stessi offrono all'entroterra veneziano ed in prospettiva alla stessa città rispetto alla sua struttura turistico-alberghiera.

Gli interroganti sottolineano quindi la necessità di intervenire con urgenza nell'interesse non solo di Venezia ma anche dell'Ente porto veneziano. (4-00665)

**FRANCHI E TREMAGLIA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il suo pensiero sul fatto che ampi stralci del libro edito dal Rizzoli *La crisi economica italiana* di Eugenio Peggio, sono riportati nella relazione del governatore della Banca d'Italia, senza citazione della fonte, a tal punto da fare ritenere che il libro medesimo sia stato redatto dagli uffici della Banca d'Italia medesima. (4-00666)

**FRANCHI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere sulla base di quali valutazioni di ordine funzionale, politico e giuridico sia stato dal Governo ritenuta coperta da segreto politico-militare la vicenda relativa all'erogazione di somme a favore della corrente dell'onorevole Ugo La Malfa in occasione del congresso del PRI di Ravenna, a favore della signora Vera Verdieri, consorte di Pieraccini e di Venturini, già amministratore del PSI, con mandati di pagamento a firma del capo servizio e dell'ufficio amministrazione del SIFAR.

L'interrogante intende altresì conoscere in quale modo possono essere considerate

rientranti nell'attribuzione di istituto del servizio informazioni, e come tali coperte da segreto politico-militare, versamenti e sovvenzioni a personaggi politici od a loro prossimi congiunti. (4-00667)

**STEFANELLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se - in esecuzione dei dichiarati propositi in ordine all'accertamento dei redditi più elevati e della repressione delle evasioni fiscali - risulti ai competenti uffici finanziari da chi siano state acquistate nei primi cinque mesi dell'anno in corso le seguenti auto di superlusso commerciate in Italia in numero molto maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno 1975: 40 Rolls Royce (costate 44 milioni ciascuna), 59 Porsche Turbo (28 milioni ciascuna), 3 Mercedes (18 milioni ciascuna), 105 Mercedes di cilindrata inferiore (16 milioni ciascuna), 108 Jaguar (13 milioni l'una);

per conoscere, altresì, il reddito dichiarato negli anni 1973-1975 dai proprietari delle suddette auto, quello accertato e quali rilevamenti siano in corso. (4-00668)

**PISONI, STELLA, CAMPAGNOLI, PELLIZZARI E FIORET.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponde al vero la notizia secondo la quale bestiame da vita svizzero, viene importato in Italia con un alto premio a favore dell'acquirente. Tale premio concesso dalle autorità elvetiche può raggiungere i 1.500 franchi per capo, cioè circa la metà del valore reale del capo che si aggira sui 3.000 franchi pari ad un milione di lire circa.

Inoltre il premio all'esportazione concesso dall'Austria è di 2.000 scellini per il bestiame di normale contrattazione e di 2.500 per quello acquistato all'asta.

Constatato che questa esportazione libera, mette in difficoltà gli allevatori ed i selezionatori dell'arco alpino italiano e che si nutrono perplessità circa la purezza della razza dei capi importati, non ritiene il ministro che oltre a fare dei controlli sanitari e zoognostici accurati non debba, in armonia con le norme CEE, studiare qualche forma di prelievo doganale che pur non impedendo tale importazione essa non si riveli di grave pregiudizio per i nostri allevatori? (4-00669)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

LEZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale continuano a trattenere ai pensionati dello Stato — godenti anche di pensione INPS — sulle rate bimestrali loro spettanti, quote di trattenute che dette sedi provinciali tengono cautelativamente sospese, in attesa delle conclusioni sull'intera questione sulla quale deve deliberare il consiglio di amministrazione dell'istituto.

Infatti la recente sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 2 maggio 1974, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 15 maggio 1974, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 (disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), nei confronti dei salariati statali immessi nei ruoli dell'amministrazione dello Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Inoltre il consiglio di amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 8 della seduta del 9 gennaio 1976 ha deliberato, nell'ultima parte della stessa, che il comitato speciale del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ha dato mandato agli uffici di rappresentare la questione ai Ministeri vigilanti perché facciano conoscere le proprie deliberazioni e determinazioni al riguardo e di far presente che, per l'intanto, viene mantenuta la sospensione del pagamento degli importi dei ratei di pensione relativi al periodo dal 1° giugno 1974 in poi.

È necessario quindi provvedere con tutta urgenza alla eliminazione di tali serissimi inconvenienti che tengono detti pensionati in uno stato di continua preoccupazione.

(4-00670)

PEZZATI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se il Governo ha approvato e finanziato attività teatrali del tipo di quelle tenute a Montepulciano dove erano presenti non soltanto gli estremi del vilipendio della religione ufficiale e della morale comune, quanto gli incontestabili segni di un gravissimo e gratuito cattivo gusto sul piano dei rapporti sociali.

Ciò si dice in quanto il teatro è incontestabilmente forma educativa di massa a carattere pubblico poiché finanziata con pubblico denaro e come tale ricadente sotto

l'articolo 1 della legge n. 417 che, tutelando la libertà di espressione docente, tutela parimenti la coscienza civile ed etica dei suoi destinatari. (4-00671)

DEL CASTILLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se corrisponde al vero la notizia pubblicata dalla stampa, secondo la quale l'ANAS non è in grado di finanziare per mancanza di fondi la « bretella » del Besaro, necessaria per consentire un facile afflusso del traffico da Caltanissetta alla superstrada Caltanissetta-Gela;

in caso affermativo, come si concilia la decisione dell'ANAS di disporre la variante alla strada statale n. 90 dalla maniera Trabia-Tallarita al ponte Iudeca, nel tratto che interessa l'abitato di Riesi, che comporta una maggiore spesa di oltre un miliardo con l'aggravante che il nuovo tracciato sconvolgerebbe l'abitato di Riesi, comportando la demolizione di alcune case di quel centro abitato e il danneggiamento di alcuni coltivatori con l'occupazione di terreni coltivati a serra e ad orto, mentre il tracciato già approvato attraversa terreni a pascolo o seminario;

quali urgenti provvedimenti intende assumere per ovviare a tale gravissima situazione. (4-00672)

CARLOTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, in relazione al notevole deficit dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, quanto segue:

1) se è vero che l'INPS non applica metodicamente le soprattasse previste a carico delle aziende industriali e no che versano sistematicamente in ritardo i contributi obbligatori assicurativi in relazione al numero dei dipendenti;

2) se corrisponde al vero che molti datori di lavoro non versano affatto i contributi obbligatori assicurativi dovuti all'INPS alimentando una spregiudicata forma di evasione a danno di tutti i lavoratori assicurati compresi gli autonomi quali coltivatori diretti, artigiani, commercianti e di tutta la collettività;

3) se è vero che quanto denunciato ai punti 1 e 2 è conseguenza dello spesso intempestivo e parzialmente inefficace sistema di accertamento e controllo centralizzato. (4-00673)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

BARTOLINI, GIUFFINI, PAPA DE SANTIS CRISTINA E SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere le ragioni per le quali, pur essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data di approvazione da parte del competente Comitato di soprintendenza del « Progetto pilota per la conservazione e vitalizzazione dei centri storici della dorsale appenninica umbra », il Ministero del bilancio e della programmazione economica non ha ancora approvato il documento finale del citato « progetto ».

Tale ritardo ed il conseguente mancato finanziamento del « progetto » ostacola la definizione dei compiti, che, nell'ambito dello stesso, sono chiamati ad assolvere la regione, i comuni e le comunità montane interessate e rischia altresì di vanificare gli obiettivi di riequilibrio socio-economico a cui il « progetto » tende.

Gli interroganti chiedono di sapere se e come il Ministro intende intervenire per assicurare una rapida approvazione e relativo finanziamento del « progetto » in questione. (4-00674)

BONOMI, FERRARI SILVESTRO, CARLOTTO, STELLA, ZUECH, URSO SALVATORE, CAMPAGNOLI, CAVIGLIASSO PAOLA, PISONI, BAMBI, BORTOLANI, PELLIZZARI, ZAMBON, SAVINO, CASTELLUCCI, GASCO, PORCELLANA, ANDREONI, SOBRERO E ZARRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ravvisa l'urgenza di eliminare il giustificato malcontento esploso tra le piccole imprese della montagna, in seguito all'incresciosa situazione determinatasi per la errata applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, che ha estesa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati all'intero territorio montano, disponendo che vengano d'ufficio esaminate dal Servizio dei contributi agricoli unificati, la posizione dei contribuenti dei territori montani, onde disporre la depennazione ed il rimborso delle somme indebite.

In proposito la decisione adottata, in via amministrativa ed in sede di appello, il 19 settembre 1975, dall'assessore al lavoro della Regione siciliana con i poteri del Ministro che ha riconosciuto ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, la esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati dovuti dalle aziende che

assumono manodopera nei territori montani, senza alcuna limitazione di altitudine e la recente motivatissima sentenza del tribunale civile di Salerno dell'11 maggio 1976 depositata il 30 giugno 1976 che, in sede di appello, ha riconosciuto pure agli appellanti, per le stesse ragioni, il diritto alla esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati, perché i terreni sono situati in zona montana, porta gli interroganti a ritenere legittime e fondate le doglianze delle imprese agricole della montagna.

Sembra quindi agli interroganti che il parere espresso nella nota della direzione generale della previdenza sociale del Ministero del lavoro del 14 aprile 1973, n. 6/PS/97913 che ha dato e dà luogo all'increscioso litigio, debba essere modificato perché la norma dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 che stabilisce, inoppugnabilmente, la estensione delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 991 del 1952, all'intero territorio montano, implicitamente ha modificato la norma che limitava, invece, la esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati solo ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

Del resto non sembrerebbe plausibile, né logico, l'estensione di un provvedimento di agevolazione per favorire lo sviluppo delle zone montane che mantenesse ancora in vigore una agevolazione basata sulla altimetria. (4-00675)

MARGHERI E COLUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle conseguenze derivate per decine di cittadini dalla vicenda della Compagnia centrale di assicurazione, che da anni ha interrotto i pagamenti relativi ai sinistri dei suoi assicurati, i quali ovviamente sono ora oggetto di un'azione di rivalsa che già è arrivata in alcuni casi al pignoramento dei beni;

se ritiene di poter intervenire per evitare che gli assicurati ricevano ulteriori danni, sia garantendo il regolare proseguimento delle cause in corso, anche sulla base della legge n. 990, sia cercando soluzione adeguata per gli assicurati che già si trovano di fronte a sentenze passate in giudicato e che non possono godere di una copertura a cui avevano assolutamente diritto. (4-00676)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

MICELI VINCENZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza della protesta degli avvocati trapanesi, che hanno proclamato uno sciopero di un mese che va fino al 6 novembre 1976, a causa della paralisi del tribunale di Trapani. La paralisi è causata dalla mancanza del personale: cancellieri e magistrati. Le carenze provocano che centinaia di cause civili in lista di attesa rimangono ferme con tutte le prevedibili conseguenze.

L'organico di cancelleria prevede la presenza di 11 unità, ma attualmente ce ne sono soltanto 4 con un solo dirigente. Inoltre con l'entrata in vigore della legge sull'ordinamento penitenziario, due dei tre cancellieri saranno destinati ad altri incarichi, per cui il problema fra non molto si aggraverà.

In quel momento il direttore di cancelleria, rimasto solo, dovrà assolvere a tutte le incombenze delle sezioni (udienze penali e civili, corte d'assise, servizi di cancelleria, sezioni commerciali e fallimentari). La carenza non è di meno per i magistrati tanto che quelli in servizio sono costretti a fare la spola tra il civile e quello penale. A tutte queste gravi carenze fa contorno la mancata ultimazione del palazzo di giustizia.

Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere onde ovviare a questi gravi inconvenienti che ritardano ancora di più del consueto il corso della giustizia. (4-00677)

AIARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere —

conseguentemente al suo recente decreto che ha determinato in via definitiva la quota di compartecipazione al provento IGE — somme sostitutive delle quote stesse — previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per cui a molti comuni, in genere depressi economicamente, ai quali sono state attribuite somme maggiori per gli anni 1973, 1974, 1975 e ratei 1976, è in questi giorni pervenuta comunicazione di recupero delle differenze, da effettuarsi nel corrente anno e nel prossimo 1977, per cui non verrà effettuata più alcuna erogazione di somme sostitutive fino al 31 dicembre 1977;

tenendo conto che tali somme sono particolarmente elevate per le limitate finanze dei comuni stessi, che si troveranno

in situazioni di estrema difficoltà finanziaria;

considerando inoltre che dovranno provvedere direttamente al pagamento a proprio intero carico delle delegazioni per mutui contratti —

se ritenga opportuno dare disposizioni affinché i suddetti recuperi siano effettuati con un piano più diluito nel tempo, d'intesa con le rispettive intendenze di finanza. (4-00678)

LAMORTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere —

in relazione al «Capitolato d'onori» per la concessione di vendita dei biglietti ferroviari da parte delle agenzie;

considerato che il compenso stabilito in favore delle agenzie nel passato è stato differenziato con vari appositi decreti ministeriali per le agenzie ubicate nei fabbricati principali ed accessori delle stazioni delle ferrovie dello Stato da quelle ubicate all'esterno;

rilevato che fino al 1957 alle prime agenzie veniva corrisposto un compenso del tre per cento, mentre alle seconde del quattro per cento;

constatato che con successivi decreti veniva elevato il compenso del tre per cento, mentre alle seconde del quattro per cento;

constatato che con successivi decreti veniva elevato il compenso per le sole agenzie ubicate all'esterno delle stazioni delle ferrovie dello Stato, stabilendo, con decreto ministeriale n. 1818 del 18 luglio 1976, detto compenso nella misura del 6,50 per cento, e congelando ancora una volta il compenso per le altre agenzie, fra le quali quelle ubicate nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie, al tre per cento —

se ritenga opportuno riequilibrare il rapporto, aggiornando il compenso ancora fermo al tre per cento, pur conservando la differenziazione iniziale di un punto in percentuale;

per quali motivi, infine, nel corso degli ultimi anni si è verificata tale enorme ed ingiustificata disparità. (4-00679)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante intende richiamare l'attenzione su quanto è avvenuto nello stabilimento chimico FIAP sito nel comune di Turate nella provincia di Como nei giorni di lunedì

e martedì 27 e 28 settembre 1976. In tali giorni come è stato evidenziato dalla stampa, oltre che dalla federazione di categoria CGIL-CISL-UIL, la quasi totalità dei dipendenti (operai ed impiegati) sono ricorsi alle cure mediche per essere stati colpiti da malesseri di notevole entità —:

quali cause hanno determinato tale grave situazione;

se c'erano stato in passato visite medico-sanitarie degli organismi preposti e dell'ispettorato del lavoro per quanto attiene all'ambiente di lavoro;

quali elementi conoscitivi sono in possesso del Ministero della sanità sulla produzione svolta in azienda e se per quanto attiene al servizio di mensa collettivo svolto sono messe in atto tutte le tutele igienico-sanitarie;

quali sono i provvedimenti assunti dal Ministero della sanità o saranno assunti nel caso fossero emerse precise responsabilità nei confronti della « proprietà aziendale » a tutela della integrità fisica dei dipendenti.  
(4-00680)

**CAMPAGNOLI E MAGGIONI.** — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che i recentissimi nubifragi di questi ultimi giorni hanno portato allo straripio dei torrenti del Bedo, Coppa, Oscuro-passo e della Staffora, nell'oltrepo Pavese con il conseguente allagamento di 15 comuni a valle — quali iniziative urgenti si intendono adottare per venire incontro — da subito — a quelle laboriose popolazioni provate dalla grave situazione di disagio.  
(4-00681)

**COLUCCI.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza, nell'ambito delle rispettive competenze, della gravissima situazione, creatasi nel settore dell'istruzione professionale, del personale paramedico e segnatamente di quello ottico, per la cui abilitazione professionale gli esami di Stato si svolgono, prevalentemente, presso istituti privati, dopo corsi molto sommari e non regolamentari ed inoltre con assoluta carenza sia delle formalità che dei requisiti espressamente richiesti dalle vigenti leggi, per la valida costituzione delle relative commissioni di esame.

Al riguardo l'interrogante sottolinea l'ambiguo atteggiamento, sino ad oggi as-

sunto dalle amministrazioni della pubblica istruzione e della sanità, che, a fronte di numerose proteste e richieste di chiarimenti avanzate da parte di diretti interessati e dalle relative associazioni professionali, hanno eccetto la loro incompetenza, rinviando ogni giudizio e conseguente decisione alle Regioni, soprattutto in ordine all'annullamento degli esami di Stato svoltisi presso istituti privati, in dispregio di quelle garanzie di ordine tecnico-procedurale, dalla legge tassativamente previste.

Tanto premesso, si chiede di conoscere quali provvedimenti verranno adottare per restituire i corsi di istruzione e di perfezionamento di tale importante branca del personale paramedico da abilitare all'esercizio della delicata professione di ottico, a quei livelli di serietà e di responsabilità unicamente rilevabili con un'adeguato controllo da parte dei competenti organi governativi, sia in ordine agli adempimenti di insegnamento, sia in ordine alle formalità di svolgimento degli esami di Stato, in maniera da garantire il rilascio del titolo di studio a condizione che siano stati, da tutti i candidati, preliminarmente dimostrati i prescritti requisiti richiesti dalla legge, unitamente alla specifica idoneità culturale.  
(4-00682)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto ha denunciato con una lettera al direttore del *Giornale nuovo* dal titolo « Creditore del fisco » il signor Pietro Zonca di Arona, il quale, essendo un impiegato di prima categoria e possedendo in proprietà l'appartamento che occupa con la famiglia, ha dovuto fare la dichiarazione dei redditi deducendo dall'imponibile le trattenute che la legge permette e in conseguenza di ciò si è trovato « creditore » nei riguardi del fisco;

per sapere se risulta vera la notizia che il Ministero delle finanze, sensibile a questo problema, avrebbe emanato delle disposizioni, in virtù delle quali, d'ufficio, il contribuente sarebbe stato soddisfatto del vantato credito, mentre invece essendosi recato all'ufficio delle imposte di Arona si è sentito dare del visionario con l'unico consiglio del ricorso all'intendenza di finanza e poi l'intimazione all'ufficio delle imposte, per concludere dopo 60 giorni con l'instaurazione di un vero e proprio contenzioso.  
(4-00683)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere:

quali iniziative intendano intraprendere per impedire la chiusura della fabbrica CREAS, azienda che produce condensatori elettronici ed occupa 500 dipendenti in maggioranza personale femminile, che da 6 mesi conducono una dura lotta per la difesa del posto di lavoro;

se ritengano che la chiusura di detta fabbrica rappresenti una perdita di una azienda altamente specializzata e ancora competitiva sul mercato ed anche di un patrimonio professionale che rischia di essere dequalificato e sottoccupato in impieghi salutarci o nel lavoro a domicilio;

se ritengano, in considerazione di ciò, di predisporre con urgenza un piano di riconversione produttiva capace di conciliare esigenze e scelte produttive, al diritto costituzionale al lavoro anche per le donne.

(3-00167) « CHIOVINI CECILIA, AGNELLI SUSANNA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, MAGNANI NOYA MARIA, CASTELLINA LUCIANA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

se gli consti: che alle guardie di pubblica sicurezza del II reparto celere di Parma sono stati distribuiti dal comando nella primavera del 1975 in occasione di servizi di ordine pubblico a Milano, ed allo scopo di servirsene in tali frangenti, fionde ad elastico da caccia di notevole potenza con biglie di vetro come proiettili, biglie di cui guardie di ciò incaricate fecero incetta nei maggiori negozi di Milano;

che nelle istruzioni impartite alle guardie di detto reparto viene insegnato l'uso dei proiettili lacrimogeni da effettuarsi con tiro teso ad altezza uomo anziché con tiro curvo e che in vari casi, durante servizi di ordine pubblico e in occasione di incidenti di piazza, i nuovi proiettili lacrimogeni distribuiti dopo ben noti eventi luttuosi, dotati di una calotta morbida protettiva atta a diminuire la forza di impatto e di penetrazione in caso colpiscono

persone sono stati privati per ordine di un comandante di battaglione, di tale calotta e così usati;

che nelle esercitazioni alle guardie viene fatto presente che quando " un dimostrante ha in mano una bottiglia la legge autorizza a sparargli " al contempo mostrando effetti delle esplosioni delle bottiglie *molotov*, effetti resi di gran lunga più micidiali e impressionanti del reale con la aggiunta in esse di speciali sostanze esplosive;

che numerosi agenti del reparto suddetto hanno " rinforzato " gli sfollagente in dotazione apponendovi per appesantirli " anime " di piombo o di altri metalli e che ufficiali si recano in servizio portando, oltre la pistola di ordinanza, pistole di grandi dimensioni e potenza, quali la " Magnum 257 " che hanno usato puntandola contro dimostranti, nonché tascapani pieni di sassi;

che talvolta, come a Rovereto durante la recente campagna elettorale, sono stati mandati a caricare anche agenti muniti di moschetti lancia-lacrimogeni perché usassero tale arma come clava;

che gli agenti che abbiano partecipato a cariche vengono sollecitati perché vadano a farsi riscontrare ogni possibile ed ipotizzabile lesione magari alle nocche delle dita, attribuendo premi in denaro ai " feriti " e allegando poi i certificati medici così ottenuti ai rapporti giudiziari a carico degli arrestati;

se gli consti inoltre che agli agenti del II reparto celere di Padova vengono liquidati rimborsi spese e di viaggio in maniera del tutto arbitraria e discriminatoria ed in realtà a compenso di prestazioni che nulla hanno a che vedere con le trasferte ed il servizio;

che le quote rimesse dal CONI per ciascun atleta delle squadre sportive del reparto solo in piccola parte pervengono alla loro legittima destinazione;

con questi ed altri metodi, tra cui quello della assidua opera di delazione e di schedatura secondo criteri politico-ideologici, vengono esasperate discriminazioni e favoritismi e creati contrasti e diffidenze tra i dipendenti del reparto in modo da emarginare e intimidire chiunque non assuma atteggiamenti reazionari e filofascisti, al punto che il capitano Margherito, avendo reagito alle parole udite alla mensa ufficiali: " in Italia per mettere le cose a posto ci vuole un *golpe* " con la frase

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

” non diciamo sciocchezze, facciamo le persone serie”, è stato chiamato a rapporto dal suo superiore, redarguito e minacciato di gravissime sanzioni.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se il Ministro abbia valutato la circostanza allarmante di pubblico dominio del crescente numero di casi di reati comuni ed infamanti venuti alla luce da qualche tempo in cui sono implicati agenti del II reparto celere di Padova e chiedono infine di conoscere quali provvedimenti egli intenda adottare per far fronte alla gravissima situazione sopra delineata ed in particolare allo scopo di salvaguardare la incolumità, la sicurezza e la libertà dei testimoni degli abusi di cui sopra, i nomi di alcuni dei quali sono già noti alla magistratura militare.

(3-00168) « MELLINI, FACCIO ADELE, BONINO EMMA, PANNELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei trasporti, della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere le ragioni della mancata applicazione dello articolo 27 della legge 30 marzo 1971, numero 118, che stabilisce che, al fine di facilitare la vita di relazione degli handicappati ed il loro inserimento sociale, gli edifici scolastici e di interesse sociale devono essere costruiti eliminando le barriere architettoniche in conformità alla circolare ministeriale del 15 giugno 1968, aggiornata dal decreto ministeriale 18 dicembre 1975; i mezzi pubblici di trasporto devono essere accessibili ai non deambulanti; nei luoghi ove si svolgono spettacoli pubblici deve esservi uno spazio riservato agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dell'edilizia popolare devono essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione e che ne facciano richiesta.

« Gli interroganti desiderano sapere per quale motivo, dopo oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 118 del 1971, non sono state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'articolo 27, perché le licenze di nuove costruzioni scolastiche e sociali e popolari vengono concesse anche in presenza di progetti di costruzione contrastanti con la legge suddetta e perché si seguitano a costruire mezzi di trasporto (vagoni ferroviari, metropolitana,

autobus) non accessibili agli invalidi in carrozzella.

(3-00169) « PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO EMMA, MELLINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se gli risultati che nel corso dell'ultima giornata della Marcia antimilitarista in Sardegna, organizzata dal partito radicale, siano state attuate gravi e violente forme di provocazione da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, inviati alla vigilia da Sassari per disposizione del questore, contro i partecipanti alla marcia stessa, contro privati cittadini e turisti; per sapere altresì e in particolare se gli risultati che i due vicequestori inviati dalla questura di Sassari abbiano ordinato una carica assolutamente ingiustificata senza aver prima nemmeno ordinato ai manifestanti, pacificamente seduti per terra, di allontanarsi o di sciogliersi; che il segretario del partito radicale di Sardegna, Paolo Buzzanca, è stato scaraventato in mare e sugli scogli da due agenti, con il rischio grave di un incidente fatale; che successivamente siano stati manganellati partecipanti alla marcia seduti in terra; che siano state sequestrate al Leaving Theater (e mai rese) catene che venivano esibite da anni dallo stesso gruppo teatrale nel corso delle loro rappresentazioni, dopo tre ore di fermo di alcuni attori.

« Per sapere ancora se risponda a verità che i vice-questori suddetti abbiano accompagnato più di venti agenti in ospedale civile che pretestavano malesseri e chiedevano che fossero loro rilasciati certificati medici mentre sono state individuate solamente alcune contusioni e escoriazioni alle mani, tipiche e tradizionali delle dinamiche di aggressione contro i civili da parte della pubblica sicurezza.

« Per sapere se gli risultati che i partiti liberale, radicale, socialista, comunista, di democrazia proletaria, oltre a esponenti democratici e privati cittadini abbiano concordemente denunciato e deprecato l'aggressione delle forze di polizia contro i manifestanti;

per conoscere infine quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere contro i responsabili, ed in particolare il questore di Sassari.

(3-00170) « PANNELLA, MELLINI, FACCIO ADELE, BONINO EMMA ».

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro, per sapere se e in quale modo il Governo intenda fare fronte al necessario aumento di capitale della Montedison.

« Risulterebbe infatti che il grave deficit della società la costringe a diminuire il valore nominale delle attuali azioni e a realizzare un reintegro del capitale per l'importo di circa 400 miliardi di lire con nuove sottoscrizioni.

« Poiché risulterebbe che gli azionisti privati non sono in grado di sborsare denaro per sottoscrivere le nuove azioni, si pone il problema di un massiccio intervento pubblico, non facilmente conciliabile con l'attuale esigenza di bilancio.

« Il problema d'altronde non è eludibile, poiché corre voce che la Montedison si troverebbe in difficoltà anche per i pagamenti correnti.

(3-00171)

« VIZZINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere, in relazione alla nomina del presidente del Consiglio di Stato nella persona del dottor Vincenzo Uccellatore, se il Consiglio dei ministri era al corrente, nel momento in cui ha conferito l'incarico, di un procedimento penale aperto dalla procura della Repubblica di Roma nei confronti del dottor Uccellatore, per reati connessi alla sua funzione.

« Se ritenga quanto meno inopportuno, in relazione a quanto sopra esposto, che alla suprema carica amministrativa dello Stato venga nominata una persona nei cui confronti esiste fondato sospetto di reati squalificanti.

(3-00172) « PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-  
LINI, FACCIO ADELE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le valutazioni e i provvedimenti del Governo in ordine ai vari attentati e alle devastazioni perpetrati nella città di Milano contro aziende private, sedi diplomatiche e sedi di partiti politici, quali la sezione del MSI-DN di viale Murillo e la federazione di altro partito.

« Gli interroganti chiedono di sapere per quali ragioni la forza pubblica non sia intervenuta tempestivamente in viale Murillo nonostante fosse stata avvertita telefonicamente e perché, di fronte a gravi reati di devastazione, incendio doloso, furto aggravato di documenti e di beni mobili, non siano state operate perquisizioni e arresti dei responsabili considerato, oltretutto, che la paternità dell'azione è stata ufficialmente e pubblicamente rivendicata da ben individuate organizzazioni di sinistra.

(3-00173)

« SERVELLO, BOLLATI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere - premesso che i necessari e inevitabili provvedimenti anticongiunturali colpiscono principalmente e pesantemente le categorie meno abbienti e le classi più deboli -

quali sono le reali ed obiettive situazioni ed i fattori che hanno determinato la gravissima crisi economica italiana che colpisce tutti i cittadini compresi quelli, appartenenti alle varie classi sociali e settori produttivi, che hanno sempre lavorato e prodotto, mai praticato l'assenteismo e la speculazione, pagato regolarmente le tasse e rispettato le leggi;

se sono stati indicati dei responsabili individuabili in persone, enti od organismi.

« Quali provvedimenti intende adottare il Governo per informare doverosamente ed ampiamente l'opinione pubblica in relazione alle eventuali responsabilità, errori o difetti accertati od accertabili.

« Quali provvedimenti intende adottare il Governo, nell'interesse della collettività, onde evitare, per il futuro, il ripetersi di situazioni e condizioni che potrebbero determinare un nuovo stato di crisi generale, come l'attuale, non imputabile ad eventi che sfuggono al controllo degli uomini.

(3-00174)

« CARLOTTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per accertare se, d'intesa coi Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato, ritenga necessario intervenire presso gli istituti di credito (in particolare quelli di diritto pubblico, di interesse nazionale e della Cassa di risparmio) affinché alle ditte vincitrici delle aste dell'AIMA per la vendita del formaggio grana, qualora non dimostrino di

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1976

aver provveduto e di provvedere ad un regolare rifornimento del mercato di consumo, impongano un immediato rimborso dei crediti loro accordati.

(3-00175) « PEGGIO, NICCOLI, D'ALEMA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se è giunta finalmente a termine la revisione delle tabelle delle sostanze psicotrope e stupefacenti e relative preparazioni approvate con decreto dal Ministro della sanità pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13 gennaio 1976, n. 10.

« Ricordano che lo stesso Ministro in un suo comunicato aveva ammesso che gravi incongruenze erano contenute nel suddetto decreto.

« Chiedono, inoltre, quali siano le motivazioni per cui il Ministro della sanità non ha ancora predisposto il ricettario a madre-figlia di tipo unico previsto al secondo comma dell'articolo 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 635, in relazione alle tabelle I, II e III di cui all'articolo 42 della suddetta legge, né ha predisposto il modello per il bollettario buoni-acquisto di cui al primo comma dell'articolo 38 della stessa legge.

(3-00176) « CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, COCCIA, ABBIATI DOLORES, BRUSCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei beni culturali e ambientali e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione di malcontento e di protesta dei disoccupati e dei 700 lavoratori occupati al restauro dei monumenti della città di Napoli i quali conquistarono il lavoro a seguito dell'accordo Governo-sindacati nel quadro della vertenza Campania.

« Gli interroganti chiedono quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per evitare i licenziamenti e se i Ministri ritengono di disporre con tutta l'urgenza i rifinanziamenti necessari per mantenere sia i livelli di occupazione, sia per il completamento delle opere.

(3-00177) « SANDOMENICO, FORMICA, MARZANO, PETRELLA, MATRONE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per essere informato quali siano le concrete risultanze dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo, dopo lo svolgimento dei contatti con l'Avvocatura dello Stato, per la costituzione di parte civile e penale dello Stato italiano nei confronti della Roche-ICMESA per i gravi eventi derivati dalla "nube tossica" dell'ICMESA di Seveso del 10 luglio 1976.

« Impegno che deve essere, a parere dell'interrogante, concretizzato rapidamente ai fini di garantire l'integrale recupero dei notevoli danni economici e finanziari subiti dai cittadini, dalle attività produttive, dall'ente regione Lombardia, dai comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno, Desio, dalle strutture dello Stato o enti pubblici e da ogni altro eventualmente coinvolto anche se non entro i limiti territoriali considerati dalla legge per Seveso.

(3-00178)

« FERRARI MARTE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere -

atteso che da una serie, ormai imponente, di notizie di stampa nonché da numerosi scandali che di volta in volta attirano l'interesse della magistratura e dell'opinione pubblica, si trova ampia conferma della gravissima piaga delle costruzioni abusive;

considerato che tali costruzioni abusive arrecano danni incalcolabili non soltanto alle finanze pubbliche che senza alcuna contropartita sono costrette a sostenerne tutti gli oneri riflessi, ma anche e soprattutto alle condizioni di vita in numerosi ed importantissimi centri urbani -:

se ritengano di stimolare e coordinare una ampia ricerca conoscitiva da condursi tramite gli enti locali al fine di censire prima e colpire poi tutti i comportamenti illeciti;

se ritengano di proporre, al fine di ostacolare lo sviluppo del fenomeno e anche di facilitare l'indagine ricognitiva di cui sopra, opportune modificazioni alla normativa vigente che ad esempio rendendo nulli tutti i trasferimenti di proprietà immobiliari non corredati da regolari certificati di abitabilità, limitino le spinte alla speculazione;

se pensino sia necessario intervenire autorevolmente sulle Amministrazioni comunali per ottenere che almeno per i casi notori, sia applicato il disposto dell'articolo 13 della legge n. 765 del 1967 secondo il quale " qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutate dall'ufficio tecnico erariale.

(3-00179) « GORIA, BOTTA, GRANELLI, FORNI, ROCELLI, ROSINI, ORSINI GIANFRANCO, PORCELLANA, RUBBI EMILIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere la situazione della Cogne, il massimo stabilimento della Val d'Aosta con 5 mila dipendenti che è da qualche tempo al centro di illazioni che hanno fatto nascere perplessità sul futuro di questa azienda cui è ancorata l'economia valdostana;

per sapere se risulta vera la voce che circola sempre più insistente che l'EGAM si troverebbe nella impossibilità di liquidare le spettanze dei prossimi mesi a causa della sua grave situazione finanziaria e produttiva;

per chiedere se non ritenga opportuno intervenire, al fine di salvaguardare il salario dei lavoratori dell'azienda, proponendo la riprivatizzazione di quest'ultima attraverso quegli imprenditori che in più occasioni hanno dichiarato di essere interessati al settore degli acciai speciali.

(3-00180)

« COSTAMAGNA ».

## INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere - in relazione alla comunicazione giudiziaria inviata dal procuratore della Repubblica di Milano al capitano di pubblica sicurezza Matteo Turillo e a 14 agenti con riferimento ai fatti da essi commessi il 20 dicembre 1975 allorché un non meglio identificato " Servizio antiaggressioni " comandato dal Turillo ebbe ad arrestare alcuni cittadini denunciandoli alla magistratura per vari reati, cittadini poi assolti con formula piena dal tribunale -:

a) la composizione e le funzioni delle " squadre antiaggressioni ", e se esse esistano presso tutte le questure;

b) se la relazione di servizio del Turillo sui fatti del 20 dicembre 1975 sia stata trasmessa ai superiori, il contenuto della stessa e l'uso fattone;

c) se in relazione all'iniziativa della procura della Repubblica di Milano l'autorità militare abbia riscontrato nei fatti addebitati ai dipendenti reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare, inoltrando alla stessa regolare denuncia;

d) quali provvedimenti disciplinari siano stati finora presi nei confronti dei denunciati, anche in considerazione del fatto che episodi di tale natura si stanno rivelando tali e tanti da rappresentare una costante linea repressiva manifestamente contraria ai principi e alle leggi di difesa dell'ordine repubblicano.

(2-00036) « PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE ».